

MODELLO ORGANIZZATIVO EX D. Lgs. 231/01

Adottato in data 31 maggio 2018

Revisione attuale in data 22 novembre 2023

**TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI; LA
RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE È VIETATA.**

INDICE

PARTE GENERALE	6
DEFINIZIONI	7
1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	8
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni.....	8
1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa.....	14
2. ADOZIONE DEL MODELLO 231 DA PARTE DEL CONSORZIO	15
2.1. Obiettivi perseguiti dal CONSORZIO SATURNO con l'adozione del Modello 231	15
2.2 Scopo e principi base del Modello 231	16
2.3 Struttura del Modello 231: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato	17
2.4 Modifiche e integrazioni del Modello 231	18
2.5 Modello di Governance del Consorzio.....	19
2.6 Assetto organizzativo del Consorzio	19
3. ORGANISMO DI VIGILANZA	20
3.1 Natura, qualificazione, nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza.....	20
3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	22
3.4 Reporting nei confronti degli organi societari.....	23
4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231	24
4.1 Piano di Comunicazione e Formazione Interna.....	24
4.2 Informativa a Collaboratori esterni, Fornitori e Consulenti	24
5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - WHISTLEBLOWING	24
5.1 Obblighi di informazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	24
5.2 La segnalazione di potenziali violazioni del MODELLO - Whistleblowing	25
5.4 Raccolta e conservazione delle informazioni	27
5.5 Sistema delle deleghe.....	27
6. SISTEMA DISCIPLINARE	27
6.1 Principi generali	27
6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti.....	27
6.3 Misure nei confronti dei dirigenti	29
7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL DOCUMENTO	30
7.1 Misure nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente (non dipendenti del Consorzio).....	30
7.2 Misure nei confronti dei Collaboratori esterni, Consulenti e Fornitori	30
8. CODICE ETICO ED ALTRI CODICI COMPORTAMENTALI	30
9. VERIFICHE PERIODICHE	30

PARTE SPECIALE “A”	31
A.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	32
A.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	38
A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	39
A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	39
A.5 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO	41
A.5.1 Nomina del Responsabile Interno per le Aree di Attività a Rischio.....	41
A.5.2 Scheda di Evidenza trimestrale	42
A.5.3. Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell’OdV.....	42
PARTE SPECIALE “B”	44
B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI	45
B.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	52
B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	53
B.4 PRINCIPI GENERALI	54
B.5PRINCIPI SPECIFICI	56
B.5.1 Redazione della relazione annuale, del rendiconto, del bilancio preventivo e delle altre comunicazioni sociali	56
B.5.2 Tutela del capitale sociale.....	56
B.5.3 Regolare funzionamento del Consorzio	57
B.5.4 Attività soggette a vigilanza	57
B.5.5 Rapporti con soggetti privati	58
Al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati, in attuazione dei principi di comportamento previsti al n. 5 del precedente paragrafo B.4, le attività del CONSORZIO devono essere svolte nel rispetto del Modello di Governance e delle procedure in essere, che prevedono:.....	58
B.6 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO	58
B.6.1 Nomina del Responsabile Interno.....	58
B.6.2. Compiti e verifiche dell’OdV	59
PARTE SPECIALE “C”	61
C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO	62
C.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	64
C.2.1 Attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza	64
C2.2 Attività di valutazione dei rischi, individuazione delle misure di protezione e prevenzione, verifica ed aggiornamento delle stesse – attuazione delle misure individuate	64
C.2.3 Attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze e primo soccorso.....	65
C.2.4 Attività di organizzazione interna (deleghe ed organigramma).....	65
C.2.5 Ruolo di impresa affidataria	65
C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C	65
C.4 PRINCIPI GENERALI	66

C.5	PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE DEI RISCHI SOTTOSTANTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO.	67
C.5.1	Attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza	67
C.5.2	Attività di valutazione dei rischi, individuazione delle misure di protezione e prevenzione ed aggiornamento delle stesse	67
C.5.3	Attività dirette alla predisposizione di piani di emergenza e di primo soccorso ed alla prevenzione incendi	68
C.5.4	Attività di organizzazione interna (deleghe ed organigramma)	68
C.5.5	Ruolo di impresa affidataria	68
C.6	ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO 231	69
C.6.1.	Nomina e compiti del responsabile interno	69
C.6.2.	Flussi informativi	69
C.6.3.	Istruzioni e verifiche dell'OdV	69
	PARTE SPECIALE "D"	71
D.1	LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE	72
D.2	PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	74
D.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	75
D.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	75
D.5	PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO	76
D.5.1	Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio	76
D.5.2	Compiti e verifiche dell'OdV	77
	PARTE SPECIALE "E"	78
E.1	LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI (art. 25 undecies del Decreto)	79
E.2	PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	88
E.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	88
E.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	88
E.5	PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO	89
E.5.1	Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio	89
E.5.2	Compiti e verifiche dell'OdV	90
	PARTE SPECIALE "F"	91
F.1	IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA	92
F.2	PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO	92
F.3	DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	93
F.4	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	93
F.5	PUNTI DI CONTROLLO	93
F.5.1	Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio	93
F.5.2	Compiti e verifiche dell'OdV	94
	PARTE SPECIALE "G"	95

G.1 REATI TRIBUTARI	96
G.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO.....	98
G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE.....	99
G.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	99
G.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO	101
G.5.1 Nomina del Responsabile Interno.....	101
G.5.2. Compiti e verifiche dell'OdV.....	101

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO: le aree di attività del “Consorzio Saturno per la realizzazione di opere ferroviarie ad elevato contenuto tecnologico per il sistema ferroviario italiano ad Alta Velocità/alta capacità” ritenute più specificamente a rischio di reato.

CODICE ETICO: codice comportamentale che individua i principi generali e le regole di comportamento a cui devono conformarsi tutti i membri del consiglio direttivo, il direttore, il presidente del Consorzio, i dirigenti, i rappresentanti delle consorziate, i dipendenti, i consulenti del Consorzio e chiunque vi instauri rapporti di collaborazione: disciplina le condotte rilevanti sotto il profilo etico, con lo scopo di rendere trasparente l’attività del Consorzio e di indirizzarne lo svolgimento.

CONSORZIO o CONSORZIO SATURNO: “Consorzio Saturno per la realizzazione di opere ferroviarie ad elevato contenuto tecnologico per il sistema ferroviario italiano ad Alta Velocità/alta capacità”.

DECRETO: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”.

DESTINATARI: congiuntamente i membri del consiglio direttivo, il presidente del Consorzio, il direttore, i dirigenti, i dipendenti, i coordinatori dei gruppi sottostazioni elettriche e telecomando elettrificazione, linea di contatto e alimentazione primaria, segnalamento linee, telecomunicazioni, stazioni e automazione, i collaboratori, fornitori, i consulenti e, in generale, quanti cooperano con il Consorzio o forniscono allo stesso beni o servizi (questi ultimi di seguito anche definiti come “**Collaboratori esterni**”, “**Fornitori**” e “**Consulenti**”).

DVR: Documento di Valutazione dei rischi del Consorzio.

LEGGE WHISTLEBLOWING: il D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

MODELLO 231: indica il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo così come previsto ex D.Lgs. 231/2001.

ORGANISMO DI VIGILANZA o OdV: l’organo previsto dall’art. 6 del Decreto dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo che ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del Modello 231.

ORGANO AMMINISTRATIVO: il Consiglio Direttivo del Consorzio.

REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI AZIENDALI: codice comportamentale che disciplina il corretto utilizzo delle postazioni di lavoro informatiche, della posta elettronica aziendale e dell’accesso alla rete internet, allo scopo di prevenire la commissione dei reati informatici: si applica a tutti i Destinatari che di volta in volta usufruiscono dei servizi informatici del Consorzio.

RESPONSABILI INTERNI: i *Process Owner*, responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

TESTO UNICO SICUREZZA SUL LAVORO o T.U.: il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “*Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*”.

WHISTLEBLOWING: comunicazione di illeciti o violazioni secondo le definizioni e mediante l’uso dei canali di cui alla Legge Whistleblowing.

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto, entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione anch'essa firmata a Bruxelles il 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di **responsabilità amministrativa** (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a **carico degli enti** (da intendersi come società, associazioni, consorzi, ecc..) **per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi: (i)** da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché **(ii)** da persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano un interesse nella, o tratto vantaggio dalla, commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive, quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tali misure possono essere applicate all'ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito. Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un ente che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, si riferisce a una serie di **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** e precisamente:

- malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-*bis* c.p.);
- indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-*ter* c.p.);

- concussione (art. 317 c.p.)¹;
- corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)²;
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli Organi dell'Unione Europea e di funzionari dell'Unione Europea e di Stati esteri (art. 322-bis cod. pen.);
- truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.);
- abuso di ufficio (art. 323 c.p.);
- traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- peculato (art. 314 c.p.);
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- frode negli aiuti comunitari nel settore agricolo (Art. 2 L. 898/1986);
- frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis, che mira a punire i reati in materia di "**falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo**".

L'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche nei confronti dei c.d. reati societari, così come configurati dallo stesso d.lgs. n. 61/2002; l'art. 25-ter del Decreto è stato da ultimo modificato dall'art. 12 della L. 27 maggio 2015, n. 69 e dall'art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38. In particolare, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è, allo stato, estesa ai seguenti reati societari:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)³;
- fatti di lieve entità (art. 2621 bis c.c.)⁴;
- false comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)⁵;
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

¹ Fattispecie modificata dall'art. 3 della L. 27 maggio 2015, n. 69 rubricata "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio".

² Gli artt. 318, 319, 319-ter e 319-quater c.p. sono stati modificati dall'art. 1, comma 1, lett. e), f), g) e h) della L. 27 maggio 2015, n. 69, che ha previsto per ciascuna fattispecie aumenti di pena.

³ Fattispecie integralmente modificata dall'art. 9 della L. 27 maggio 2015, n. 69.

⁴ Fattispecie introdotta dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della Legge 27 maggio 2015, n. 69

⁵ Fattispecie introdotta dall'art. 11 della L. 27 maggio 2015, n. 69.

- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)⁶ e istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. n. 19 del 2 marzo 2023).

Ulteriori disposizioni normative e nello specifico: (i) l'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n°7, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York per la **repressione del finanziamento del terrorismo**; (ii) l'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n. 228 – "**Misure contro la tratta delle persone**" – che estende la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione di delitti contro la personalità individuale - hanno introdotto i nuovi artt. 25-*quater* (Delitti con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico) e 25-*quinquies* (Delitti contro la personalità individuale)⁷.

Inoltre, la legge comunitaria 2004 (legge n. 62/2005), in sede di recepimento della normativa comunitaria sulla manipolazione del mercato e l'abuso di informazioni privilegiate (Direttiva 2003/6/CE), ha modificato il Decreto introducendo l'art. 25-*sexies*. In particolare, la commissione dei delitti di "**Abuso di informazioni privilegiate**" e di "**Manipolazione del mercato**" (artt. 184 e 185 del T.U.F. – D.Lgs. 58/1998) può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dell'ente, qualora – in conformità alla regola generale preposta al sistema della responsabilità degli enti (art. 5 del decreto) – tali reati siano stati realizzati nel proprio interesse o vantaggio.

Infine, la medesima legge comunitaria ha introdotto nel Testo Unico della Finanza (art. 187-*quinquies*) un nuovo "sottosistema" della responsabilità degli enti, stabilendo, in particolare, la responsabilità delle persone giuridiche per l'illecito dipendente dagli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-*bis*) e manipolazione del mercato (art. 187-*ter*) commessi nel suo interesse o vantaggio.

Successivamente, la Legge 9 gennaio 2006, n. 7 ha inserito tra i reati presupposto il delitto concernente pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili⁸.

Ed ancora, l'art.10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006, rubricata "**Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001**", ha esteso la

⁶ Fattispecie introdotta nel catalogo dei reati presupposto dalla Legge n. 190 del 6.11.2012, c.d. "Anticorruzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012 (successivamente sostituita dall' art. 6, comma 1, D.Lgs. 15 marzo 2017, n. 38).

⁷ La Legge 29 ottobre 2016, n. 199, articolo 6, comma 1, ha introdotto il reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro», previsto e punito dall'art. 603 bis c.p., nel novero dei reati presupposto e inserito nell'articolo 25-*quinquies*, comma 1, lettera a).

⁸ Art. 25-*quater*.1 D.lgs. 231/2001.

responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale. Il novero dei reati presupposto, la cui commissione determina l'applicabilità del Decreto, viene ampliato ricomprendendo i seguenti delitti, a condizione che abbiano carattere transnazionale: associazione per delinquere di natura semplice o mafiosa (artt. 416 e 416-bis c.p.), traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. Immigrazione), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci e favoreggiamento personale (artt. 377-bis e 378 del c.p.).

Si segnala altresì che l'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123, con l'inserimento dell'art. 25-septies, modificato dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico sicurezza sul lavoro), ha ampliato la responsabilità amministrativa degli Enti, con l'introduzione di nuovi illeciti correlati con la violazione di norme sulla **tutela della salute e sicurezza sul lavoro** (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro).

Ed ancora l'art. 63 del D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 ha introdotto l'art. 25-octies (**Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio**) che estende alle società i reati previsti in materia di antiriciclaggio di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale⁹.

Inoltre, l'art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48 recante disposizioni di "**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno**" ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 24-bis, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- falsità in un documento informatico o avente efficacia probatoria (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)
-
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);

⁹ Il D.lgs. n. 195/2021 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale", introducendo modifiche alla fattispecie di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (art. 648 ter.1 c.p.), ha previsto che rilevino, quali reati presupposto dei delitti sopra indicati, anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (la risposta sanzionatoria sarà diversa a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione). Inoltre, tra i reati presupposto, rilevano i delitti colposi anche per il riciclaggio e l'autoriciclaggio.

- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
- reati connessi alla cybersicurezza nazionale - Delitti di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (convertito con L. 133/2019).

Un'ulteriore disposizione normativa e, segnatamente, l'art. 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009 n. 94 (pubblicata nella G.U. n. 170 del 24 luglio), recante "**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica**" ha ampliato la responsabilità amministrativa degli Enti, introducendo nell'ambito del Decreto l'art. 24-*ter*, che richiama i reati previsti e puniti dagli artt. 416 (associazione per delinquere), 416-*bis* (associazioni di tipo mafioso anche straniero)¹⁰, 416, sesto comma (associazioni per delinquere dirette a commettere delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone o acquisto e alienazione di schiavi), 416-*ter* (scambio elettorale politico-mafioso), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale nonché dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) del codice di procedura penale (delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo) e dei delitti previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope).

Si segnala, oltre a ciò, che l'art. 15, comma 7, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (pubblicata nella G.U. n. 176 del 31 luglio), recante "**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia**" ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti e precisamente:

- ha introdotto alcune modifiche all'art. 25-*bis*, ricomprendendo nel novero dei reati presupposto i delitti previsti e puniti dagli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi);
- ha inserito l'art. 25-*bis*.1., che richiama i reati di cui agli artt. 513 (turbata libertà dell'industria o del commercio), 513-*bis* (illecita concorrenza con minaccia o violenza), 514 (frodi contro le industrie nazionali), 515 (frode nell'esercizio del commercio), 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-*ter* (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 517-*quater* (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) del codice penale;
- ha inserito l'art. 25-*novies*, che introduce la punibilità ai sensi del Decreto per i reati in materia di violazione del diritto d'autore descritti dagli artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-*bis*, 171-*ter*, 171-*septies* e 171-*octies* della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Inoltre, l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 (pubblicata nella G.U. n. 188 del 14 agosto), rubricata "**Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale**", introduce nell'ambito del Decreto l'art. 25-*decies*, che estende la responsabilità degli Enti al reato di cui all'art. 377-*bis* del codice penale (**induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**).

Ancora, l'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, con l'introduzione dell'art. 25-*undecies*

¹⁰ L'art. 416-*bis* c.p. è stato modificato dall'art. 5 della L. 27 maggio 2015, n. 69, che ha previsto aumenti di pena per le fattispecie di cui ai commi 1, 2 e 4 dello stesso art. 416-*bis* c.p.

nel corpo del Decreto, ha ampliato il novero dei reati presupposto ricomprendendovi alcuni illeciti ambientali. L'art. 1, comma 8, della L. 22 maggio 2015, n. 68, rubricata “**Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente**”, ha modificato l'art. 25-undecies del Decreto, inserendo ulteriori illeciti ambientali. In particolare, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche è, allo stato, estesa ai seguenti reati:

- art. 452 bis c.p.: Inquinamento ambientale;
- art. 452 quater c.p.: Disastro ambientale;
- art. 452 quinquies c.p.: Delitti colposi contro l'ambiente;
- art. 452 sexies c.p.: Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività;
- art. 452 octies c.p.: Delitti associativi aggravati¹¹;
- art. 727-bis c.p.;
- art. 733-bis c.p.;
- in materia di acque, art. 137, comma 2, 3, 5, 11 e 13 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (T.U. ambiente)¹²;
- in materia di rifiuti, art. 256, comma 1, 3, 5 e 6 del T.U. ambiente¹³;
- in materia di bonifica dei siti inquinati, art. 257, comma 1 e 2, del T.U. ambiente¹⁴;
- art. 258, comma 4, secondo periodo, del T.U. ambiente¹⁵;
- art. 259, comma 1, del T.U. ambiente;
- art. 260, comma 1 e 2, del T.U. ambiente;
- art. 260-bis, comma 6, 7 e 8, del T.U. ambiente¹⁶;
- art. 279, comma 5, del T.U. ambiente;
- art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549;
- sulla tutela delle specie animali e vegetali in via di estinzione, i reati previsti dagli artt. 1, commi 1 e 2, 2, commi 1 e 2, 3-bis, comma 1, e 6, comma 4, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150¹⁷;
- sull'inquinamento provocato dalle navi, i reati di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202.

Inoltre, il comma 1 dell'art. 2, D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, recante “**Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**”, ha introdotto

¹¹ Gli artt. 452 bis, 452 quater, 452 quinquies, 452 sexies e 452 octies c.p. sono stati inseriti nel catalogo dei reati presupposto dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68.

¹² La L. 25 febbraio 2010, n. 36 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la modifica dell'art. 137, comma 5. Il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 11, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 137, comma 2; (con l'art. 11, comma 2, lettera c)) la modifica dell'art. 137, comma 3; (con l'art. 11, comma 2, lettera d)) la modifica dell'art. 137, comma 5.

¹³ Il D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 ha disposto (con l'art. 11, comma 3, lettera a)) la modifica dell'art. 256, comma 1; (con l'art. 11, comma 3, lettera b)) la modifica dell'art. 256, comma 3.

¹⁴ La L. 22 maggio 2015, n. 68 ha disposto (con l'art. 1, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 257, comma 1.

¹⁵ Il D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205 ha disposto (con l'art. 35, comma 1, lettera c)) la modifica dell'art. 258, comma 4.

¹⁶ Il D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2015, n. 11, nel modificare l'art. 11, comma 3-bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125 ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 3, lettere a), b) e c)) la modifica dell'art. 260-bis, commi da 1 a 9.

¹⁷ La L. 22 maggio 2015, n. 68 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera a)) la modifica dell'art. 1, comma 1, alinea; (con l'art. 2, comma 1, lettera b)) la modifica dell'art. 1, comma 2; (con l'art. 2, comma 2, lettera a)) la modifica dell'art. 2, comma 1, alinea; (con l'art. 2, comma 2, lettera b)) la modifica dell'art. 2, comma 2; (con l'art. 2, comma 4, lettera a)) la modifica dell'art. 6, comma 4.

nell'ambito del Decreto l'art. 25-*duodecies* (Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare), estendendo la responsabilità amministrativa dell'ente all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare¹⁸.

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012, è entrata in vigore il 28 novembre 2012 la Legge n. 190 del 6 novembre 2012, recante "**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione**". Tale legge ha ampliato il catalogo dei reati presupposto (introducendo i seguenti: art. 319-*quater* c.p. e art. 2635 comma 3 c.c.) ed è anche intervenuta modificando il testo di alcuni reati già inseriti nel catalogo 231, tra cui, soprattutto l'art. 317 c.p.

Da ultimo si segnalano:

- la Legge 20 novembre 2017, n. 167 che ha aggiunto al catalogo dei reati presupposto l'**art. 25-terdecies**, rubricato "Razzismo e xenofobia": "*In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 3, comma 3-bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 dell'art. 25-terdecies si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a un anno. Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1 dell'art. 25-terdecies, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3*";
- La Legge 3 maggio 2019, n. 39 che ha introdotto con l'**art. 25-quaterdecies**, tra i reati presupposto, la frode in competizioni sportive, l'esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- La Legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione con modificazioni del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*" che ha introdotto nel corpo del Decreto, all'**art. 25-quinquiesdecies** le fattispecie dei reati tributari;
- Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 75 che ha introdotto con l'**art. 25-sexiesdecies**, tra i reati presupposto, il contrabbando e i reati doganali;
- Il D.Lgs.n.184 del 18 novembre 2021 che ha introdotto nel corpo del Decreto, all'**art. 25-octies.1**, la fattispecie dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- La legge n. 22 del 09 marzo 2022 che ha introdotto con gli artt. 25-septiesdecies e 25-duodevicies i delitti contro il patrimonio culturale e il reato di riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *Modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

¹⁸ L'art. 30, comma 4 della L. 17 ottobre 2017, n. 161 ha aggiunto i seguenti commi all'art. 25-*duodecies*:

"1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

1-*quater*. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curare il loro aggiornamento, è stato affidato all'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'“**Organismo di Vigilanza**” o “**OdV**”);
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello 231.

La funzione scriminante del modello opera anche qualora, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto, il reato sia commesso – sempre nell'interesse o a vantaggio dell'ente – da parte di “persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza” di chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso. La responsabilità sorge se tale commissione “è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza”.

In tali circostanze è espressamente previsto che non ricorre tale inosservanza “se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato e efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (art. 7, comma 2).

Con riguardo a tali ipotesi, il Modello 231, tenuto conto della natura e della dimensione dell'organizzazione e del tipo di attività svolta, deve contenere misure idonee a (art. 7, comma 3):

- garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge;
- scoprire e eliminare tempestivamente situazioni di rischio, tramite un sistema di controllo interno a presidio.

Inoltre, affinché sia efficacemente attuato, il Modello 231, relativamente alle fattispecie considerate, richiede verifiche periodiche e modifiche quando necessario in relazione a violazioni verificatesi e a mutamenti dell'organizzazione o dell'attività, nonché un idoneo sistema disciplinare (art. 7, comma 4).

2. ADOZIONE DEL MODELLO 231 DA PARTE DEL CONSORZIO

2.1. Obiettivi perseguiti dal CONSORZIO SATURNO con l'adozione del Modello 231

“Consorzio Saturno per la realizzazione di opere ferroviarie ad elevato contenuto tecnologico per il sistema ferroviario italiano ad Alta Velocità/alta capacità” (di seguito “**CONSORZIO SATURNO**” o il “**Consorzio**”) è un consorzio che ha per oggetto il coordinamento e la disciplina delle attività delle proprie consorziate.

In particolare, CONSORZIO SATURNO coordina e disciplina le attività delle consorziate sia nella fase di preparazione e di presentazione delle proposte tecnico-economiche che, in caso di aggiudicazione, in quella di conclusione dei necessari accordi con l'ente Ferrovie dello Stato, per la effettuazione di studi di fattibilità, progettazione di massima, progettazioni esecutive, realizzazioni e attivazioni di opere ferroviarie ad elevato contenuto tecnologico per il sistema ferroviario italiano ad Alta Velocità, nonché per lo svolgimento di tutte le ulteriori attività previste eventualmente negli accordi che saranno stipulati con Ferrovie dello Stato.

CONSORZIO SATURNO - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all'adozione del presente Modello di Organizzazione e di Gestione, previsto dal Decreto (di seguito denominato il “**Modello**”).

Tale iniziativa, che si accompagna all'adozione del **Regolamento per l'utilizzo dei Sistemi Informatici Aziendali** e del **Codice Etico**, è stata assunta nella convinzione che l'adozione del presente Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano lo stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio, affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il Modello 231 è stato predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria, nonché la ricca esperienza statunitense nella stesura di modelli di prevenzione dei reati, della *best practice* americana e delle *Federal Sentencing Guidelines*.

Nell'individuare le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati è stata svolta un'attività di *risk assessment*, i cui risultati sono rappresentati in un documento separato riservato e custodito dal Consorzio. Nel predisporre il presente Modello 231, si è altresì tenuto conto della “*case history*” societaria e degli attuali orientamenti giurisprudenziali, attribuendosi grande rilievo, ai fini della costruzione di un sistema di prevenzione realmente efficace: (i) alle eventuali pregresse esperienze aziendali relative a ipotesi in cui esponenti aziendali siano incorsi – nell'interesse o anche in danno del Consorzio – nella commissione di reati e (ii) a singole vicende giudiziarie che abbiano coinvolto le consorziate. L'analisi ha offerto un importante contributo all'attività di individuazione sia delle aree e delle attività che presentano particolari o maggiori profili di rischio, sia dei presidi procedurali e di controllo astrattamente idonei alla prevenzione dei comportamenti scorretti o illeciti.

Il Modello 231 è stato adottato con delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio del 31 maggio 2018 e, da ultimo, aggiornato con delibera del Consiglio Direttivo del Consorzio del 22 novembre 2023.

2.2 Scopo e principi base del Modello 231

Scopo del Modello 231 è la costruzione di un sistema di controllo (sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo) volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l'individuazione e la mappatura delle “aree di attività a rischio” e la loro

conseguente proceduralizzazione, il presente documento si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto del Consorzio nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da CONSORZIO SATURNO in quanto (anche nel caso in cui il Consorzio fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui il Consorzio intende attenersi nell’espletamento della propria missione aziendale;
- consentire al Consorzio, grazie a un’azione di monitoraggio continuo sulle “aree di attività a rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello 231 sono, oltre ai principi già indicati:

- l’attività di sensibilizzazione e diffusione - **a tutti i livelli aziendali** - delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle “aree di attività a rischio” dell’azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello 231;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio con la connessa rilevazione delle relative procedure in essere, nonché la verifica della completezza e delle modalità di formalizzazione di queste ultime, così come meglio indicato nelle Parti Speciali;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello 231 con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l’aggiornamento delle funzioni e delle procedure aziendali a seguito di eventuali modifiche alla normativa vigente;
- le singole *policy* e procedure operative adottate da CONSORZIO SATURNO in relazione alla prevenzione dei singoli reati rilevanti ai fini del Decreto. Tali *policy* e procedure operative costituiscono, unitamente al Modello 231 ed ai codici comportamentali, parte integrante e sostanziale del sistema di *compliance* aziendale in relazione alla prevenzione di detti reati;
- un adeguato sistema sanzionatorio.

2.3 Struttura del Modello 231: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello 231 è costituito da una “Parte Generale” e da singole “Parti Speciali” predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto. Al fine di realizzare gli obiettivi del presente Modello, lo stesso recepisce le “Linee Guida di Confindustria”.

La Parte Generale si compone di alcune disposizioni di carattere, per l’appunto, generale, che si occupano: (i) della disciplina del regime di responsabilità amministrativa da reato degli enti *ex Decreto*, (ii) del ruolo dell’adozione del modello quale possibile esimente della responsabilità amministrativa da reato degli enti, (iii) degli obiettivi perseguiti da CONSORZIO SATURNO con

l'adozione del Modello, (iv) dello scopo e i principi base di quest'ultimo, (v) dell'Organismo di Vigilanza e dei flussi informativi nei confronti di quest'ultimo, (vi) della formazione del personale, (vii) della diffusione del Modello nonché (viii) del sistema disciplinare e delle verifiche periodiche.

Le Parti Speciali sono state predisposte per le tipologie di reato contemplate nel Decreto che sono state considerate rilevanti dal Consorzio nell'ambito delle attività di *risk assessment*. In particolare, alla luce del contesto socio-economico in cui opera il Consorzio, della sua storia e della tipologia delle attività svolte, lo stesso ha ritenuto potenzialmente rilevanti le seguenti categorie di reati:

- Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del Decreto) - Parte Speciale "A";
- Reati Societari (art. 25-ter del Decreto) - Parte Speciale "B";
- Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies del Decreto) - Parte Speciale "C";
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore – Parte Speciale "D";
- Reati ambientali - Parte Speciale "E";
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria - Parte Speciale "F";
- Reati Tributari – Parte Speciale "G".

Per quanto riguarda le restanti categorie di reati previsti dal Decreto, si è ritenuto che, alla luce dell'attività svolta dal Consorzio, del contesto socio-economico in cui opera e dei rapporti e delle relazioni giuridiche ed economiche che usualmente lo stesso instaura con soggetti terzi, non siano presenti, al momento, profili di rischio tali da rendere ragionevolmente fondata la possibilità della loro commissione nell'interesse o a vantaggio del Consorzio e in tal senso non si è rilevata la necessità di individuare apposite ulteriori sezioni nelle Parti Speciali. Al riguardo, si è comunque provveduto a presidiare i rischi inserendo idonei principi generali di comportamento nel Codice Etico che vincolano in ogni caso i Destinatari all'osservanza, nello svolgimento delle proprie mansioni, di valori essenziali, quali rispetto della persona umana, moralità, correttezza e legalità. Il Consorzio si impegna, in ogni caso, a valutare costantemente la rilevanza ai fini del presente Modello di eventuali ulteriori reati, attualmente previsti dal Decreto o introdotti successivamente.

Ogni parte "Speciale" si compone di una compiuta indicazione: (i) delle principali aree di attività a rischio, (ii) dei soggetti destinatari della parte speciale, (iii) dei principi generali di comportamento e (iv) dei principi ed elementi applicativi del documento e dei punti di controllo.

2.4 Modifiche e integrazioni del Modello 231

Essendo il presente Modello 231 un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto), è demandato all'Organo Amministrativo del Consorzio (ovvero il Consiglio Direttivo), su proposta dell'OdV, la sua eventuale integrazione in una successiva fase, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di nuove normative, dovessero risultare, in futuro, inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto. L'Organo Amministrativo, inoltre, acquisito il parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza, può decidere di apportare al Modello 231 gli adeguamenti e/o gli aggiornamenti che si rendessero necessari a seguito di modifiche legislative cogenti, oppure a seguito di modifiche non sostanziali della struttura organizzativa e delle attività del Consorzio.

L'eventuale mancata adozione delle predette modifiche ed integrazioni dovrà essere motivata.

Il presente documento, con gli eventuali aggiornamenti, verrà pubblicato nel sito intranet del

Consorzio, nell'ambito dell'attività di informazione e diffusione del Modello 231, come previsto al successivo punto 4. Il presente Modello, oltre al Codice Etico, verranno pubblicati sul sito internet www.conorziosaturno.it.

2.5 Modello di Governance del Consorzio

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio Direttivo composto da sei consiglieri. Ogni consorziata designa un consigliere effettivo e due consiglieri supplenti. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo elegge il Presidente del Consorzio. Il presidente ha i poteri di rappresentanza legale del Consorzio e presiede l'assemblea delle consorziate e, senza diritto di voto, le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione ed amministrazione del Consorzio. È investito dei più ampi poteri utili o necessari al conseguimento degli scopi consortili.


Eccezion fatta per alcune attività o compiti elencati nello statuto del Consorzio e per i quali le relative delibere dovranno essere adottate necessariamente all'unanimità dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo può delegare alcune sue attribuzioni al Direttore del Consorzio e/o ad uno o più dei suoi consiglieri determinandone i relativi limiti.

Il Direttore del Consorzio viene nominato dal Consiglio Direttivo. Resta in carica per tre anni ed è rieleggibile. Il Direttore esegue i compiti che gli vengono demandati dal Consiglio Direttivo ed è il principale interlocutore del Consorzio nei confronti dei committenti, dei coordinatori dei gruppi sottostazioni elettriche e telecomando elettrificazione, linea di contatto e alimentazione primaria, segnalamento linee, telecomunicazioni, stazioni e automazione ed, in generale, dei soggetti terzi impegnati nell'esecuzione delle opere del Consorzio.

La firma sociale e la rappresentanza legale del Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente del Consiglio Direttivo. Inoltre, nei limiti dei poteri conferiti, la firma sociale e la rappresentanza legale del Consorzio spetta anche al Direttore del Consorzio ed ai procuratori speciali e *ad negotia* di volta in volta nominati.

2.6 Assetto organizzativo del Consorzio

La struttura organizzativa del Consorzio si articola attualmente nelle seguenti funzioni/aree:



3. ORGANISMO DI VIGILANZA

3.1 Natura, qualificazione, nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza.

Relativamente alla composizione dell'OdV, la legge non fornisce particolari indicazioni. Solamente il comma 4 *bis* dell'art. 6 del Decreto, introdotto dalla L. 12 novembre 2011, n. 183, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", dispone che "nelle società di capitali il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione possono svolgere le funzioni dell'organismo di vigilanza di cui al comma 1, lettera b)".

È dunque consentito optare per una composizione sia monocratica che collegiale. Al fine di garantire una maggiore effettività dei controlli, la scelta tra l'una e l'altra soluzione deve essere effettuata tenendo conto delle dimensioni e dell'attività aziendale.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) di CONSORZIO SATURNO è composto da un membro, di comprovata esperienza e competenza.

In conformità a quanto stabilito dalle Linee Guida di Confindustria l'OdV, nella sua composizione, deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'organo dirigente). Per assicurare la necessaria autonomia di iniziativa e indipendenza è poi indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi.

La professionalità si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'OdV deve possedere per poter

svolgere efficacemente l'attività assegnata. Pertanto, l'OdV deve possedere specifiche capacità professionali relativamente alla funzione che è chiamato a svolgere.

Infine, al fine di garantire l'onorabilità dell'OdV sono state qui di seguito previste delle specifiche cause di incompatibilità e/o di decadenza.

I membri dell'OdV devono attestare l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità e/o di decadenza:

- non devono avere relazioni di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado incluso con componenti dell'Organo Amministrativo del Consorzio, con il Presidente e con il Direttore;
- non devono essere componenti dell'Organo Amministrativo del Consorzio;
- non devono vantare rapporti lavorativi nell'ultimo anno con soggetti con i quali o nei confronti dei quali possono essere compiuti gli illeciti di cui al Decreto;
- non devono essere portatori di conflitti d'interesse anche potenziali con il Consorzio;
- non devono avere svolto almeno nei tre esercizi precedenti funzioni di amministrazione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate, ovvero in imprese operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
- non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del D.Lgs. 159/2011, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non devono essere stati condannati con sentenza definitiva, salvo il caso di avvenuta estinzione del reato o della pena o in presenza dei requisiti per ottenere la riabilitazione;
- non devono essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto.

Costituisce un elemento preferenziale per la nomina la comprovata conoscenza delle previsioni del Decreto, dei tecnicismi legali e delle modalità per l'implementazione e il monitoraggio di un sistema di controllo interno (laurea in giurisprudenza o in economia, specializzazione in revisione aziendale, auditing o diritto societario).

Per il professionista esterno che dovesse far parte dell'Organismo di Vigilanza, valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del collegio sindacale.

L'OdV è nominato dall'Organo Amministrativo, che ne determina anche la remunerazione. L'OdV è dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e dura in carica per tre esercizi.

Tenuto conto della peculiarità delle sue attribuzioni, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV di CONSORZIO SATURNO può richiedere supporto alle competenti funzioni aziendali, in ragione delle specifiche competenze di ciascuna di esse, per ottenere ogni informazione e/o dato indispensabile per lo svolgimento dei compiti ad esso conferiti, senza peraltro che questo debba inficiare il principio di indipendenza.

Inoltre, l'OdV può avvalersi di consulenti esterni, che dovranno attestare l'insussistenza delle stesse cause di incompatibilità e/o di decadenza previste per i membri dell'OdV, utilizzando a tal fine – senza specifici vincoli autorizzativi – il budget annuale messo a sua disposizione dall'Organo Amministrativo in sede di nomina. La richiesta di stipula di contratti con consulenti esterni potrà avvenire avvalendosi direttamente delle strutture interne di riferimento senza specifici vincoli autorizzativi.

3.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza è affidato sul piano generale il compito di:

- a) vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello 231 da parte dei destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- b) verificare la reale efficacia ed effettiva capacità del presente Modello 231, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- c) in collaborazione con le funzioni coinvolte, valutare la necessità di proporre agli organi sociali competenti eventuali aggiornamenti del presente Modello 231, con particolare riferimento all'evoluzione/mutamenti della struttura organizzativa o operativa aziendale e della normativa;
- d) supportare i soggetti apicali delle strutture societarie nell'aggiornamento della **“Mappatura delle Aree di Rischio”**, che individua le potenziali aree di attività a rischio nell'ambito delle quali è ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché i processi e le strutture aziendali connessi alle principali Aree di Attività a Rischio specificate nelle Parti Speciali del presente Modello 231;
- e) proporre l'integrazione delle suddette principali “aree di attività a rischio” sulla base del lavoro svolto;
- f) vigilare sul sistema di deleghe e sulla corretta esecuzione dei contratti al fine di garantire l'efficacia del presente Modello 231.

È, inoltre, affidato all'Organismo di Vigilanza, il compito di:

- verificare l'effettiva applicazione delle previsioni del Modello 231, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello 231, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere allo stesso Organismo di Vigilanza obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- condurre, direttamente o tramite personale delegato, i controlli interni per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello 231;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del presente Modello 231 per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con l'Organo Amministrativo, nonché con i diversi responsabili delle varie funzioni aziendali, per gli aspetti attinenti all'attuazione del Modello, quali le promozioni di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, la formazione del personale, i provvedimenti disciplinari, etc.;
- coordinarsi con i responsabili delle altre funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa interna, necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza ha i seguenti poteri:

- libertà di accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, nel rispetto delle normative vigenti;

- richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali elementi informativi sulla gestione delle attività nelle aree a rischio e coordinarsi con essi, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'Organismo di Vigilanza deve essere informato dal management su eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato e sull'evoluzione delle attività nelle aree a rischio;
- richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali competenti di seguire gli aspetti relativi all'attuazione del Modello 231, quali la promozione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello 231, la formazione del personale, i provvedimenti disciplinari in caso di violazioni del Modello, etc.;
- richiedere ai responsabili delle funzioni aziendali competenti la predisposizione della documentazione organizzativa interna necessaria ai fini del funzionamento del Modello 231 (es. istruzioni operative, note, chiarimenti, ecc.).

I componenti dell'Organismo di Vigilanza nonché i soggetti dei quali l'Organismo, a qualsiasi titolo, si avvale, sono tenuti all'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni conosciute nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

3.3 Funzioni dell'Organismo di Vigilanza: Destinatario delle segnalazioni ex D.lgs. 10 marzo 2023 n. 24

In conformità alle previsioni di cui al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, che ha recepito nell'ordinamento giuridico italiano la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano di violazioni delle disposizioni normative nazionali, e alla procedura adottata da CONSORZIO SATURNO "Procedura di gestione delle segnalazioni conformi alle disposizioni di cui al d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (whistleblowing)", (la "**Procedura Whistleblowing**") all'OdV è affidata la gestione delle segnalazioni interne (il "**Referente Whistleblowing**").

Pertanto, il Referente Whistleblowing, destinatario delle segnalazioni e *owner* del relativo processo di gestione:

- rilascia al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione, ove ciò sia possibile;
- mantiene le interlocuzioni con il segnalante e può richiedere a quest'ultimo, se necessario, integrazioni; le interlocuzioni e le integrazioni possono avvenire, su richiesta del segnalante, mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti;
- dà diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- fornisce informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

L'OdV rispetta le previsioni della Procedura Whistleblowing.

3.4 Reporting nei confronti degli organi societari

L'OdV riporta su base continuativa all'Organo Amministrativo in merito all'attuazione del Modello, all'emersione di eventuali aspetti critici, alla necessità di interventi modificativi.

La presenza del suddetto rapporto di carattere funzionale costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV di CONSORZIO SATURNO potrà essere convocato in qualsiasi momento dal suddetto

organo, o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV trasmetterà all'Organo Amministrativo un report scritto sul grado di attuazione del Modello e sugli aspetti critici riscontrati.

4. FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO 231

4.1 Piano di Comunicazione e Formazione Interna

Il Consorzio adotterà un **Piano di comunicazione e formazione** per il personale interno, vagliato dall'Organismo di Vigilanza del Consorzio, di cui si elencano i contenuti minimi.

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del presente Modello e la diffusione del Modello nel contesto aziendale è gestita dal Direttore in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata, tenendo conto delle diverse aree di rischio e del personale che vi opera, sui livelli qui di seguito indicati:

- A. Personale direttivo, responsabili di funzioni e soggetti con poteri di rappresentanza dell'ente: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti.
- B. Altro personale: nota informativa interna e informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti.

I programmi gestionali di formazione e di diffusione del presente Modello nel contesto aziendale, come sopra elaborati, saranno presi in esame dall'OdV e saranno recepiti eventuali suggerimenti forniti dallo stesso ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Modello.

Tutti i seminari e le informative dovranno essere adeguatamente tracciati.

4.2 Informativa a Collaboratori esterni, Fornitori e Consulenti

Saranno altresì forniti a soggetti esterni al Consorzio (es. collaboratori esterni, fornitori, consulenti) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dal Consorzio sulla base del presente Modello 231 nonché sul Codice Etico, sul Regolamento per l'utilizzo dei Sistemi Informatici Aziendali e sui testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA - WHISTLEBLOWING

5.1 Obblighi di informazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del presente Modello 231 secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente l'attuazione del presente Modello 231 nelle aree di attività a rischio.

Devono essere trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- a) le operazioni significative e rilevanti che ricadono nelle aree definite a rischio, previa

- individuazione da parte dell'OdV della nozione di "operazione significativa e rilevante";
- b) i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini in capo al CONSORZIO SATURNO anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
 - c) le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
 - d) i rapporti predisposti dai responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
 - e) le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello 231, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti verso i dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni;
 - f) le richieste di documenti o informazioni da parte di Pubbliche Autorità;
 - g) ogni altra informazione che, sebbene non ricompresa nell'elenco che precede, risulti rilevante ai fini di una corretta e completa attività di vigilanza e aggiornamento del Modello.

All'OdV, in qualità di Referente Whistleblowing, devono inoltre essere trasmesse le segnalazioni secondo le previsioni della Procedura Whistleblowing.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- l'obbligo di informazione grava su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno del Consorzio e/o violazioni delle norme citate dalla Legge Whistleblowing, a pratiche non in linea con i principi di comportamento e le prescrizioni adottate con il presente Modello 231 (ad esempio, carenze sul sistema di controllo per la mitigazione dei rischi, ecc.);
- l'Organismo di Vigilanza valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti, ascoltando eventualmente il responsabile della presunta violazione e motivando eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" con duplice funzione: agevolare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'Organismo di Vigilanza, permettere di risolvere tempestivamente casi di dubbio o aspetti interpretativi.

Periodicamente l'OdV può proporre all'Organo Amministrativo, se ritenuto opportuno a suo insindacabile giudizio in base all'analisi del profilo di rischio del Consorzio, eventuali modifiche della lista sopra indicata.

5.2 La segnalazione di potenziali violazioni del MODELLO - Whistleblowing

In conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il Consorzio ha adottato la Procedura Whistleblowing (che è parte integrante del Modello), per consentire ai propri dipendenti e a tutti coloro che operano e hanno rapporti con il Consorzio, di effettuare segnalazioni aventi ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali e violazioni di disposizioni normative UE, che ledono l'interesse pubblico o l'integrità del Consorzio, di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo del Consorzio, al fine di assicurare che vengano intraprese tutte le opportune azioni e rese operative tutte le misure atte a far fronte alle violazioni, oggetto di segnalazione e, conseguentemente, ad evitare il loro ripetersi.

Per quanto riguarda il Modello, le segnalazioni possono riguardare eventuali violazioni rispetto a quanto previsto dal Decreto e/o violazioni del Modello e/o del Codice Etico, da intendersi non necessariamente come ipotesi di reato, ma anche come condotte difformi rispetto alle procedure e alle policy aziendali o inerenti attività di “*mala gestio*” di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Le segnalazioni interne saranno gestite in conformità a quanto previsto in dettaglio dalla Procedura Whistleblowing.

In particolare, sono istituiti i seguenti canali di segnalazione interna:

i) Comunicazione scritta

Casella di posta elettronica (Referente Whistleblowing): mippolito@carnelutti.com

L’accesso a tale casella è limitato al solo Referente Whistleblowing, il quale sarà l’unico a conoscenza della password d’entrata che è modificata periodicamente; l’oggetto del messaggio di posta elettronica deve riportare la dicitura “Strettamente confidenziale. Riservata al Referente Whistleblowing”,

Posta ordinaria: da inviarsi al seguente indirizzo: Referente Whistleblowing, Avv.to / Dott. Mario Ippolito, [Via Principe Amedeo, 3 | 20121 Milano, Italia]. In vista della protocollazione riservata della segnalazione a cura del Referente Whistleblowing, è necessario che la segnalazione venga inserita in due buste chiuse: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all’esterno la dicitura “Strettamente confidenziale. Riservata al Referente Whistleblowing”; in caso di utilizzo di tale canale, il Segnalante dovrà indicare nella comunicazione un indirizzo al quale il Referente Whistleblowing potrà dare prova della ricezione della Segnalazione e fornire il relativo riscontro ai sensi dell’art. 5 della Legge Whistleblowing, come di seguito indicato.

Al fine di garantire la massima riservatezza del Segnalante, il Consorzio raccomanda l’utilizzo del canale di posta ordinaria.

ii) Comunicazione orale

Incontro diretto: il segnalante, avvalendosi dei canali di Casella di posta elettronica (Referente Whistleblowing) e/o di Posta ordinaria, potrà richiedere un incontro diretto al Referente Whistleblowing, a cui effettuare la segnalazione in forma orale, a condizione che indichi nella richiesta un recapito telefonico a cui poter essere contattato. L’incontro sarà fissato entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

Ulteriori informazioni sui suindicati canali e sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ai sensi degli art. 6 e 7 del D.lgs. 24/2023 sono visibili nello SharePoint aziendale, nel sito [Ufficio Legale - D. Lgs. 231], nonché, in particolare per coloro che, pur non frequentando i luoghi di lavoro, intrattengono un rapporto giuridico con il Consorzio, nella sezione dedicata del sito internet [www.consorziosaturno.it].

Trattamento delle segnalazioni: Il Referente Whistleblowing adotta misure idonee per garantire la riservatezza dell’identità di chi trasmette informazioni, nonché delle persone coinvolte o comunque menzionate nelle segnalazioni, del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l’attività del Referente Whistleblowing. Il Consorzio garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la

riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti del Consorzio o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Ai fini dell'effettuazione delle segnalazioni i Destinatari del Modello sono invitati a prendere visione e a rispettare le disposizioni previste dalla Procedura Whistleblowing, della quale il Consorzio dà massima diffusione, informazione e formazione.

5.4 Raccolta e conservazione delle informazioni

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello 231 sono conservati dall'OdV in un apposito database (informatico o cartaceo) per un periodo di almeno 5 anni.

Nello svolgimento della propria attività, l'OdV assicura il rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali.

5.5 Sistema delle deleghe

All'OdV di CONSORZIO SATURNO, deve essere comunicato, a cura del Direttore, il sistema delle deleghe adottato dal Consorzio; ciò avviene con la comunicazione:

- di tutte le procure e deleghe;
- di tutte le disposizioni organizzative;
- degli ulteriori eventuali documenti finalizzati a definire i poteri del personale.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello 231 è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal Modello stesso ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne che integrano il Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dal Consorzio, e segnatamente dall'Organo Amministrativo, in piena autonomia indipendentemente dal fatto che le condotte sanzionate abbiano determinato l'illecito.

6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non dirigenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello 231 sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di CONSORZIO SATURNO è costituito dalle norme pattizie di cui al CCNL “Metalmeccanici” (di seguito “CCNL”).

In particolare, anche in applicazione del CCNL per il personale non dirigente, si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO,

il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello 231 (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all’Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso, qualora tale inosservanza non abbia generato alcun danno per CONSORZIO SATURNO (la scelta tra rimprovero scritto o verbale dipende dall’entità della violazione).

2) Incorre nel provvedimento della MULTA non superiore a 3 ore di retribuzione,

il lavoratore che violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello 231 o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

3) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE da 1 a 3 giorni,

il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello 231 o adottando, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse di CONSORZIO SATURNO, arrechi un danno lieve al Consorzio o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell’azienda.

4) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO,

il lavoratore che non fa osservare al personale da lui coordinato le regole procedurali o di comportamento prescritte nel Modello 231 o derivanti dall’applicazione dello stesso alle singole attività a rischio o il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello 231 e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, arrecando, così, un danno significativo per il Consorzio.

5) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO,

il lavoratore che dolosamente, opera direttamente o fa operare i propri collaboratori in violazione delle regole procedurali o di comportamento prescritte nel Modello 231 o derivanti dall’applicazione dello stesso alle singole attività a rischio, arrecando un grave danno al Consorzio.

Il tipo e l’entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all’intenzionalità del comportamento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;

- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, all'Organo Amministrativo.

Il sistema disciplinare è costantemente monitorato dall'Organismo di Vigilanza.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti (incluso il Direttore), delle procedure interne previste dal presente Modello, di mancata adozione di un adeguato sistema di controllo interno al fine di minimizzare i rischi di cui al Decreto o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, il Consiglio Direttivo provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti.

La venuta meno del rapporto di fiducia del Consorzio con il dirigente, anche in relazione alla mancata osservanza del Codice Etico o alla mancata implementazione delle previsioni del Modello 231 può comportare, in relazione alla gravità del fatto, il licenziamento.

6.4 Misure in applicazione della disciplina del Whistleblowing

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 2-bis, lett. d) del Decreto, le sanzioni di cui ai paragrafi precedenti, nel rispetto dei principi e dei criteri ivi enunciati, si applicano anche nei confronti di:

- il segnalante che abbia effettuato con dolo o colpa grave una segnalazione rivelatasi infondata, anche con sentenza di primo grado, in sede civile e/o penale;
- il soggetto che abbia violato la riservatezza del segnalante;
- il soggetto che si sia reso responsabile di atti di ritorsione come definiti nella Procedura Whistleblowing;
- il soggetto che abbia ostacolato o tentato di ostacolare la segnalazione.

In dettaglio, il compimento di atti ritorsivi nei confronti dell'autore della segnalazione in buona fede costituisce grave violazione disciplinare che verrà sanzionata secondo le procedure previste ai paragrafi precedenti. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

È altresì vietato ogni utilizzo abusivo dei canali di segnalazione. La tutela dell'identità del segnalante viene meno, nel caso di segnalazioni che dovessero risultare manifestamente infondate e deliberatamente preordinate con l'obiettivo di danneggiare il segnalato o il Consorzio. Anche in questo

caso, tale comportamento costituisce grave violazione disciplinare ed è sanzionato secondo le procedure di cui sopra.

7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL DOCUMENTO

7.1 Misure nei confronti dei membri del Consiglio Direttivo e del Presidente (non dipendenti del Consorzio)

La violazione del Modello 231 da parte dei membri del consiglio direttivo e del Presidente va denunciata senza indugio all'Organismo di Vigilanza dalla persona che la rileva. Effettuate le opportune verifiche, se la denuncia non è manifestamente infondata, l'Organismo di Vigilanza informerà l'Organo Amministrativo, che provvederà (con astensione del soggetto interessato) ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2392 e 2407 del codice civile nonché quelle di cui agli artt. 2383 terzo comma e 2400 secondo comma del codice civile.

7.2 Misure nei confronti dei Collaboratori esterni, Consulenti e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni, dai Consulenti o dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello 231 e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi, il recesso e, nei casi più gravi, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti al Consorzio, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

A tal fine l'Organismo di Vigilanza di CONSORZIO SATURNO concorderà, di volta in volta, con l'Organo Amministrativo le opportune modifiche alla modulistica contrattuale e l'aggiornamento della stessa.

8. CODICE ETICO ED ALTRI CODICI COMPORTAMENTALI

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello 231 si integrano con quelle del Codice Etico e degli altri codici comportamentali emanati da parte di CONSORZIO SATURNO.

Sotto tale profilo, infatti, il Modello 231 costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto.

9. VERIFICHE PERIODICHE

L'Odv – avvalendosi eventualmente anche delle competenti funzioni aziendali – effettua controlli periodici al fine di verificare concretamente l'efficace attuazione del Modello 231.

Tali verifiche si sostanziano:

- (i) nell'analisi circa l'effettiva implementazione delle previsioni del Modello 231;
- (ii) nelle verifiche circa i comportamenti, svolte anche per il tramite soggetti di propria fiducia.

PARTE SPECIALE “A”

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1. LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, appare utile innanzitutto definire le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio al fine di individuare quali siano i soggetti attivi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione rilevanti ai fini del Decreto.

Ai sensi dell’art. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Mentre non sono state precisate le nozioni di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha dato luogo a particolari problemi, l’art. 357, comma 2, c.p. chiarisce che agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Per quanto concerne, invece, i “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, la individuazione di tale categoria non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio inquadrare tale categoria, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica.

In particolare, l’art. 358 c.p. recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico; tuttavia, il servizio si caratterizza per l’assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La giurisprudenza ha evidenziato che il pubblico servizio è attività a carattere intellettuale, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla mancanza di poteri autoritativi e certificativi propri della Pubblica Funzione con la quale è solo in rapporto di accessorialità o complementarietà.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto, le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Si provvede qui di seguito a fornire l’elencazione dei reati contemplati nella Parte Speciale A, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Art. 24 D.lgs. 231/2001: “In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Art. 25 D.lgs. 231/2001: *“In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, e 346-bis del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, 319-quater e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b). Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2”.*

Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis c.p., chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999 euro e 96 centesimi si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per

se o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.

Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.

Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)

La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato, per indurlo a compiere un atto del suo ufficio, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 318 c.p., ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo

comma dell'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che riveste la qualità di pubblico impiegato che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 318 c.p.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate nell'art. 319 c.p.

Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.)

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p., si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;
- 5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma c.p., si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Truffa (art. 640 c.p.)

Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 309 euro a 1.549 euro:

- 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
- 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;
- 2 bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5) (ovvero l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa).

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o un'altra circostanza aggravante.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'art. 640 c.p. riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

Frode informatica (art. 640-ter c.p.)

Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 51 euro a 1.032 euro.

La pena è della reclusione da uno a cinque e della multa da 309 euro a 1.549 euro se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640 c.p., ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o la circostanza prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età.

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi

finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Abuso di ufficio (art. 323 c.p.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

Traffico di influenze illecite (Art. 346-bis)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Peculato (art. 314 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Peculato mediante profitto dell'errore altrui (Art. 316 c.p.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.

La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

A.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e/o lo svolgimento di attività afferenti una pubblica funzione e/o un pubblico servizio. Pertanto, le principali attività a rischio sono:

1. la gestione di rapporti istituzionali con soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione;
2. le richieste per l'ottenimento di provvedimenti della pubblica amministrazione;
3. le richieste per l'ottenimento di contributi pubblici/finanziamenti agevolati ovvero di accesso ad ammortizzatori sociali;
4. la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione;
5. la partecipazione a gare;
6. la negoziazione o sottoscrizione di accordi con la pubblica amministrazione;
7. la tenuta dei rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari, previdenziali e quelli in materia ambientale e di sicurezza e salute sul lavoro;
8. l'adempimento di obblighi nei confronti della pubblica amministrazione;
9. i rapporti con l'autorità giudiziaria e le autorità con poteri di ordine pubblico;
10. l'acquisizione, la gestione e il controllo delle consulenze;
11. la gestione delle sponsorizzazioni e dei contributi;
12. la selezione, assunzione e gestione del personale;
13. la gestione delle risorse finanziarie (es. flussi finanziari, cassa interna);
14. la gestione degli acquisti di beni e servizi.

Tenuto conto dei rapporti che CONSORZIO SATURNO intrattiene con le Amministrazioni Pubbliche, nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio costituiscono situazioni di particolare attenzione:

- la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione;
- la richiesta di autorizzazioni/certificazioni (limitatamente alla gestione dei rapporti con l'ente di certificazione durante l'esecuzione degli audit necessari per il mantenimento della certificazione del SGSSL);
- la negoziazione e/o la sottoscrizione di accordi con i General Contractor responsabili delle commesse affidate di regola dall'ente ferrovie dello stato per la progettazione, realizzazione e attivazione/manutenzione di opere ferroviarie ad elevato contenuto tecnologico per il sistema ferroviario italiano ad Alta Velocità;
- la gestione dei rapporti con l'autorità giudiziaria, in particolare nell'ambito dei contenziosi che coinvolgono il Consorzio e/o le Consorziare;
- le ispezioni e verifiche in azienda;
- la selezione e gestione del personale;
- la gestione degli omaggi e delle spese di rappresentanza;

- la gestione degli acquisti di beni e servizi e la valutazione dei relativi fornitori/consulenti;
- la gestione delle risorse finanziarie (es. flussi finanziari, cassa interna).

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo di CONSORZIO SATURNO, anche su proposta dell'OdV, che supporta il Consorzio nell'aggiornamento della mappatura delle Aree di Attività a Rischio, anche avvalendosi di consulenti esterni o di altre eventuali funzioni preposte.

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari, come individuati nelle definizioni.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, dal Modello e dal Codice Etico, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari i seguenti obblighi:

1. stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A.;
2. instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;

La presente Parte Speciale, inoltre, prevede espressamente a carico dei Destinatari i seguenti divieti:

1. divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
3. divieto di porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per la loro sporadicità e l'esiguità del loro valore. Eventuali deroghe a quanto sopra devono essere documentate in modo adeguato per consentire all'OdV le verifiche al riguardo;
- c) ricorrere a forme di contribuzioni che, sotto veste di spese di rappresentanza, ospitalità,

- incarichi, consulenze, sponsorizzazioni, donazioni, configurino, invece, forme di doni o regalie verso pubblici funzionari, loro familiari, ovvero enti e autorità pubbliche;
- d) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste ai precedenti punti b) e c);
 - e) cedere a raccomandazioni o pressioni provenienti da pubblici funzionari o incaricati di pubblico servizio;
 - f) effettuare prestazioni in favore delle consorziate che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con le consorziate medesime;
 - g) riconoscere compensi in favore dei collaboratori esterni/consulenti che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
 - h) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'OdV, che ne valuta la correttezza e provvede a far notificare a chi ha elargito tali omaggi la politica di CONSORZIO SATURNO in materia;
 - i) presentare dichiarazioni, comunicazioni o documenti contenenti informazioni non veritiere, fuorvianti o parziali alla Pubblica Amministrazione, ovvero omettere informazioni, al fine di ottenere provvedimenti favorevoli dalla Pubblica Amministrazione (ad es. per rilascio di certificazioni o autorizzazioni, contributi, accesso ad ammortizzatori sociali ovvero a seguito della richiesta di informazioni da parte di autorità di vigilanza e controllo);
 - j) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. CONSORZIO SATURNO non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Destinatari che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili in Italia ed in tutti i Paesi in cui il Consorzio eventualmente andrà ad operare;
2. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento del servizio devono essere gestiti in modo unitario, definendo in modo chiaro le responsabilità all'interno della propria struttura organizzativa o dei contratti di servizio/consulenza;
3. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
4. gli accordi con le singole Consorziate devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a CONSORZIO SATURNO;
5. gli incarichi conferiti agli esterni, collaboratori, consulenti e fornitori devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a CONSORZIO SATURNO; eventuali richieste del fornitore/consulente e/o metodi di negoziazione dei contratti e dei relativi prezzi anomali o non in linea con le normali prassi del settore vanno segnalati all'OdV;
6. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in contanti o in natura, ad eccezione delle spese di piccola cassa, per le quali verrà comunque garantita la piena tracciabilità;

7. le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari, ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi, finanziamenti o per l'accesso ad ammortizzatori sociali, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
8. i dati e le informazioni rese dal Consorzio, con riferimento ad adempimenti previdenziali e alle eventuali richieste di benefici ed agevolazioni fiscali e contributive da parte della Pubblica Amministrazione devono essere sempre completi e veritieri;
9. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di CONSORZIO SATURNO, ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

A.5 PRINCIPI ED ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO

A.5.1 Nomina del Responsabile Interno per le Aree di Attività a Rischio

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a Rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

L'OdV effettua, sulla base della struttura organizzativa, la mappatura della correlazione tra le Aree di Attività a Rischio e le strutture aziendali. Sulla base di tale mappatura, il Direttore provvederà alla nomina dei soggetti interni *Process Owner*, responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio, mentre, qualora il soggetto interno *Process Owner* sia il Direttore sarà l'Organo Amministrativo a provvedere alla nomina.

La nomina dei Responsabili Interni deve essere comunicata all'OdV in via preventiva, affinché possa fornire eventuali suggerimenti.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. ed i terzi nell'ambito dei procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione periodica indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei “Sub Responsabili Interni”, cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio. La posizione dei Sub Responsabili Interni, nell'ambito dell'organizzazione aziendale, deve essere evidenziata. Tale sistema di deleghe è oggetto di specifica approvazione da parte dell'Organo Amministrativo di CONSORZIO SATURNO. Anche i Sub Responsabili Interni devono rilasciare una dichiarazione periodica da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni di cui sono responsabili e che non sono incorsi in alcuno dei reati considerati dal Decreto.

La lettera di nomina del Responsabile Interno per Area di Attività a Rischio e degli eventuali Sub Responsabili Interni, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale e le dichiarazioni di cui al punto precedente devono essere tenute a disposizione dell'OdV.

Per le operazioni rientranti in un'Area di Attività a Rischio, su base trimestrale, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto della seguente procedura:

1. compilazione di un'apposita "Scheda di Evidenza" da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo A.5.2;
2. messa a disposizione dell'OdV della Scheda di Evidenza propria e dei Sub Responsabili;
3. messa a disposizione dell'OdV, su eventuale richiesta, la documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per il Consorzio riguardanti le operazioni;
4. realizzazione e gestione di un file informatico da tenere a disposizione dell'OdV, in cui conservare tutta la documentazione relativa all'operazione a rischio e, in particolare, le Schede di Evidenza. Tale procedura prevedrà un sistema di protocollo tale da garantire il controllo di completezza delle Schede;
5. inoltrare all'OdV, con cadenza semestrale l'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

A.5.2 Scheda di Evidenza trimestrale

Dalla Scheda di Evidenza devono risultare, in relazione alle operazioni a rischio, i seguenti elementi:

1. la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
2. il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;
3. il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
4. l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento delle operazioni;
5. l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere il Consorzio nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, del tipo di incarico conferito, di eventuali condizioni particolari applicate);
6. la dichiarazione periodica di essere pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza e di non essere incorso in reati considerati dal Decreto;

A.5.3. Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV di CONSORZIO SATURNO quello di:

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni aziendali competenti – il sistema delle deleghe in vigore.
- Verificare periodicamente, con il supporto della funzione aziendale competente, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;

- alla possibilità di CONSORZIO SATURNO di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello, al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quale ad esempio il recesso o, nei casi più gravi ovvero in caso di inadempimenti, la risoluzione del contratto nei riguardi di collaboratori esterni, di consulenti o dei fornitori), qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al management, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e della prevenzione dei reati di cui al Decreto.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, con cadenza periodica annuale, all'Organo Amministrativo.

Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale "A" del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Direttore, al Presidente o a membri del Consiglio Direttivo, l'OdV di CONSORZIO SATURNO dovrà promuovere la tempestiva convocazione dell'Organo Amministrativo per i provvedimenti necessari od opportuni (in conformità a quanto previsto ai paragrafi 6 e 7 della Parte Generale). Per quanto riguarda l'accertamento di eventuali infrazioni da parte dei dipendenti, i relativi provvedimenti disciplinari verranno adottati dall'Organo Amministrativo in conformità a quanto previsto al paragrafo 6 della Parte Generale.

PARTE SPECIALE “B”

REATI SOCIETARI

B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si provvede qui di seguito a fornire l'elencazione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 *ter* del Decreto, di cui si riporta preliminarmente il testo completo delle sanzioni applicabili all'Ente.

Art. 25-ter D.lgs. 231/2001: *“In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:*

a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;

b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;

*[c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;]*¹⁹

d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;

f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;

g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote; quote;

l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;;

m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;

o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;

¹⁹ Lettera abrogata dall'articolo 12, comma 1, lettera e), della Legge 27 maggio 2015, n. 69.

r) per il delitto di aggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;

s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell'articolo 2635 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al [primo comma dell'articolo 2635-bis del codice civile](#), la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'[articolo 9, comma 2](#).

2. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo".

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori (*membri del consiglio direttivo*), i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Non punibilità per particolare tenuità (art. 2621-ter c.c.²⁰)

Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri

²⁰ La norma è stata inserita dall'art. 10 della L. 27 maggio 2015, n. 69.

un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.²¹)

[Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno. - Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è della reclusione da uno a tre anni.]

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c.²²)

[I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.

Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.]

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

²¹ L'art. 2623 c.c. è stato abrogato dall'art. 34, L. 28 dicembre 2005, n. 262. Vedi ora art. 173-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 che così recita: "Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari, è punito con la reclusione da uno a cinque anni".

²² L'art. 2624 c.c. è stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39. Con sentenza n. 34476 del 22 settembre 2011, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha precisato che la fattispecie prevista dall'art. 2624 cod. civ., norma già inserita nel novero dei reati presupposto di cui al D.Lgs 231/2001, non può essere più considerata fonte della menzionata responsabilità atteso che il D.Lgs. n. 39 del 2010 ha provveduto ad abrogare il citato articolo.

Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.)

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

La restituzione degli utili o la ricostruzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629 bis c.c.)

L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998,

del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Gli amministratori e i soci che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Insider trading (art. 184 T.U.F.)

È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro sei milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, T.U.F. il cui valore dipende da uno strumento di cui all'art. 180, comma 1, lettera a) T.U.F.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis T.U.F.)

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro quindici milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa sanzione di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche strumenti finanziari di cui al comma 1 e al comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a).

La sanzione prevista al comma 1 si applica anche a chiunque, in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, compie taluno dei fatti ivi descritti.

Le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1, 2 e 4 sono aumentate fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole ovvero per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Per le fattispecie previste dal presente articolo il tentativo è equiparato alla consumazione.

Manipolazione del mercato (artt. 185 T.U.F.)

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Nel caso di operazioni relative agli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), numero 2), la sanzione penale è quella dell'ammenda fino a euro centotremila e duecentonovantuno e dell'arresto fino a tre anni.

Manipolazione del mercato (artt. 187-ter T.U.F.)

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro centomila a euro venticinque milioni chiunque, tramite mezzi di informazione, compreso INTERNET o ogni altro mezzo, diffonde informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari.

Per i giornalisti che operano nello svolgimento della loro attività professionale la diffusione delle informazioni va valutata tenendo conto delle norme di autoregolamentazione proprie di detta professione, salvo che tali soggetti traggano, direttamente o indirettamente, un vantaggio o un profitto dalla diffusione delle informazioni.

Salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 chiunque pone in essere:

- a) operazioni od ordini di compravendita che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- b) operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o di più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- c) operazioni od ordini di compravendita che utilizzano artifici od ogni altro tipo di inganno o di espediente;
- d) altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

Per gli illeciti indicati al comma 3, lettere a) e b), non può essere assoggettato a sanzione amministrativa chi dimostri di avere agito per motivi legittimi e in conformità alle prassi di mercato ammesse nel mercato interessato.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi precedenti sono aumentate fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per le qualità personali del colpevole, per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito ovvero per gli effetti prodotti sul mercato, esse appaiono inadeguate anche se applicate nel massimo.

Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la CONSOB ovvero su proposta della medesima,

può individuare, con proprio regolamento, in conformità alle disposizioni di attuazione della direttiva 2003/6/CE adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 2, della stessa direttiva, le fattispecie, anche ulteriori rispetto a quelle previste nei commi precedenti, rilevanti ai fini dell'applicazione del presente articolo.

La CONSOB rende noti, con proprie disposizioni, gli elementi e le circostanze da prendere in considerazione per la valutazione dei comportamenti idonei a costituire manipolazioni di mercato, ai sensi della direttiva 2003/6/CE e delle disposizioni di attuazione della stessa.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.²³)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per se' o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse e offerte.

Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

B.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

²³ Fattispecie introdotta nel catalogo dei reati presupposto dalla Legge n. 190 del 6.11.2012, c.d. "Anticorruzione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2012.

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi una specifica area di attività astrattamente a rischio. Ad ogni modo, CONSORZIO SATURNO svolge direttamente gran parte delle attività rientranti nelle aree di rischio potenziali sulla base di specifiche procedure scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto per i modelli di organizzazione e controllo.

Le Aree di Attività a Rischio in relazione ai reati societari sono generalmente considerate le seguenti:

1. redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
2. i rapporti con gli organi di controllo (es. sindaci, revisori);
3. operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
4. attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla disciplina di settore;
5. gestione delle risorse finanziarie;
6. acquisizione di consulenze, prestazioni e servizi professionali o di collaborazioni esterne;
7. contratti di acquisto e fornitura di beni e/o servizi;
8. selezione e gestione del personale;
9. riscossione e pagamenti per conto enti pubblici;
10. attività recupero crediti.

Per quanto riguarda nello specifico l'attività di CONSORZIO SATURNO, costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette Aree di Attività a Rischio: (i) la tenuta della contabilità e la redazione della relazione annuale, del rendiconto e del bilancio preventivo; (ii) le relazioni con i consulenti fiscali e ed i revisori; (iii) la negoziazione e/o la sottoscrizione dei contratti di acquisto e fornitura di beni e/o servizi; (iv) la gestione delle risorse finanziarie e (v) la selezione e gestione del personale (con particolare riferimento al reato di corruzione tra privati).

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo di CONSORZIO SATURNO, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di raccomandare gli opportuni provvedimenti operativi.

Nella presente parte Speciale del Modello 231, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra indicate, verranno indicati i principi di comportamento che CONSORZIO SATURNO intende porre a base della propria azione in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari previsti e sanzionati ai sensi del Decreto.

Verranno altresì individuate, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio, le opportune misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee guida emanate da Confindustria e dalle altre associazioni rappresentative.

Saranno, infine, definiti i compiti di verifica dell'OdV e le attività di diffusione del Modello 231 e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale "B" sono i Destinatari, come individuati nelle definizioni.

Obiettivo della presente Parte Speciale "B" è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta

conformi a quanto prescritto dalla stessa, dal Modello e dal Codice Etico al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

B.4 PRINCIPI GENERALI

La presente Parte Speciale “B” prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *ter* del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei Destinatari:

1. di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione della relazione annuale, del rendiconto, del bilancio preventivo e delle eventuali altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai consorziati ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
2. di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del fondo consortile capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. di assicurare il regolare funzionamento del Consorzio e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. di effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le eventuali comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti cui il Consorzio dovesse essere soggetta nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate;
5. di non dare o promettere denaro o altra utilità a favore di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, sindaci e liquidatori, nonché in favore di coloro che esercitano funzioni direttive diverse dalle precedenti, di società clienti o potenziali clienti, o partner in generale, appartenenti al settore privato.

In linea generale, nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
 - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
 - c) illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all’effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Consorzio e sull’evoluzione della sua attività;
 - d) intrattenere rapporti commerciali di qualsiasi genere non disciplinati da accordi scritti e formalizzati;

- e) corrispondere somme di denaro non sostenute da accordi scritti e formalizzati;
- con riferimento al precedente punto 2:
 - a) restituire, in qualsiasi modo o forma, conferimenti o contributi ai consorziati o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli se non nei casi espressamente previsti dalla legge o dallo statuto del Consorzio;
 - b) effettuare riduzioni del fondo consortile, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - c) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i consorziati prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
 - con riferimento al precedente punto 3:
 - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte degli eventuali organi di controllo;
 - b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
 - con riferimento al precedente punto 4:
 - a) omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le eventuali segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle autorità di vigilanza cui dovesse eventualmente essere soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette autorità;
 - b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie di CONSORZIO SATURNO;
 - c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle autorità pubbliche di vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
 - con riferimento al precedente punto 5:
 - a) accettare o sollecitare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità eccedenti le normali pratiche di cortesia e tali da poter essere considerati inusuali in relazione alla ricorrenza e essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio;
 - b) offrire, promettere, fare regali, atti di cortesia, quali omaggi o forme di ospitalità, o altre utilità, eccedenti le normali pratiche di cortesia. In ogni caso, tali spese devono sempre essere autorizzate e documentate.

B.5 PRINCIPI SPECIFICI

Vengono qui di seguito descritti i principi di attuazione dei comportamenti di cui sopra, in relazione alle diverse Aree di Attività a Rischio.

B.5.1 Redazione della relazione annuale, del rendiconto, del bilancio preventivo e delle altre comunicazioni sociali

La redazione della relazione annuale, del rendiconto, del bilancio preventivo, delle relazioni trimestrali sulla contabilità deve essere elaborata in base alle specifiche aziendali esistenti in materia, che prevedono:

- la chiara determinazione dei dati e informazioni che ciascuna funzione deve fornire, attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni responsabili;
- la trasmissione di dati ed informazioni attraverso il sistema informatico, che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, sia a livello centrale che territoriale (in quest'ultimo caso la procedura informatica è in fase di completamento);
- la tempestiva messa a disposizione dell'Organo Amministrativo e dell'assemblea dei consorziati della relazione annuale, del rendiconto, del bilancio preventivo e, ove presente, della relazione del revisore, e la predisposizione e conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;
- riunioni tra il revisore e l'organo di controllo, ove esistenti.

A fianco delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti **presidi integrativi** da attuarsi a cura dell'Organo Amministrativo:

1. programma di informazione e formazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione della relazione annuale, del rendiconto, del bilancio preventivo e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali problematiche giuridiche e contabili sul bilancio e alle fattispecie di reato contemplate dal Decreto;
2. obbligo per i responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di relazione/rendiconto/bilancio o di altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi che costituiscano il risultato di un'operazione di stima;
3. comunicazione all'OdV delle valutazioni che conducono alla scelta del revisore, in base non solo all'economicità dell'incarico, ma anche in base a criteri fondati sulla professionalità, sull'esperienza nel settore, etc.;
4. comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico conferito o che si intenda conferire al revisore diverso da quello concernente la certificazione del bilancio.

B.5.2 Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni aventi un impatto sul fondo consortile del Consorzio (ivi incluse le attività di attribuzione dei lavori tra le consorziate, l'attribuzione di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura alle singole consorziate e le proposte in materia di recesso o esclusione delle consorziate) devono essere svolte nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali all'uopo predisposte, che:

- prevedono la previa valutazione e approvazione da parte dell'Organo Amministrativo di CONSORZIO SATURNO;
- prevedono una riunione tra Organo di Controllo e revisore, ove esistenti, in merito alle possibili implicazioni sul piano contabile e fiscale.

A fianco delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi da attuarsi a cura dell'Organo Amministrativo:

- programma di informazione-formazione periodica dei dipendenti dell'amministrazione/contabilità sulle fattispecie e modalità di realizzazione dei reati societari a tutela del capitale sociale sanzionati dal Decreto con la responsabilità del Consorzio;
- informativa all'OdV su ciascuna iniziativa/proposta proveniente dai responsabili aziendali di CONSORZIO SATURNO, al fine di consentire il controllo sul rispetto delle regole e procedure aziendali predette.

B.5.3 Regolare funzionamento del Consorzio

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione del Consorzio da parte degli organi di controllo e del revisore (qualora nominati), in attuazione dei principi di comportamento previsti al n. 3 del precedente paragrafo B.4, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure all'uopo predisposte, che prevedono:

- l'istituzione di uno specifico presidio per i rapporti con l'OdV, con compiti di coordinamento e di raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli organi di controllo e dal revisore, e di valutazione della loro idoneità;
- la tempestiva trasmissione all'organo di controllo, ove esistente, di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli Direttivi;
- la messa a disposizione dell'organo di controllo, ove esistente, dei documenti sulla gestione del Consorzio per le verifiche periodiche.

B.5.4 Attività soggette a vigilanza

Con riferimento alle attività del Consorzio eventualmente soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative di settore, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza dovranno essere svolte in base alle procedure aziendali già esistenti ed a quelle ulteriori che sia necessario predisporre, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

1. l'esigenza di assicurare la dovuta qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
2. l'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo - contabile necessari ad estrarre i dati e

- le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa di settore;
3. che le predette attività ed i processi decisionali posti a base delle stesse siano supportati da un sistema informativo affidabile e da controlli interni efficaci, tali da garantire l'attendibilità delle informazioni fornite alle autorità di vigilanza;
 4. adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
 5. nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, ed in particolare devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV, per le verifiche periodiche da effettuarsi da parte di quest'ultimo.

B.5.5 Rapporti con soggetti privati

Al fine di prevenire la commissione del reato di corruzione tra privati, in attuazione dei principi di comportamento previsti al n. 5 del precedente paragrafo B.4, le attività del CONSORZIO devono essere svolte nel rispetto del Modello di Governance e delle procedure in essere, che prevedono:

- il rispetto, anche nei rapporti con soggetti privati, dei medesimi principi elencati al precedente paragrafo A.4;
- la redazione per iscritto di tutti gli incarichi conferiti a consulenti esterni, con l'indicazione del compenso pattuito;
- il divieto, nel corso di una trattativa d'affari, richiesta o rapporto commerciale con un soggetto privato di intraprendere (direttamente o indirettamente) le seguenti azioni:
 - esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare dipendenti dei soggetti privati;
 - sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
 - produrre documentazione e dati non veritieri al fine di ottenere l'accettazione di un'offerta.

B.6 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO

B.6.1 Nomina del Responsabile Interno

Sulla base della struttura organizzativa del Consorzio, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Il Responsabile Interno può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

B.6.2. Compiti e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello 231 in materia di reati societari, ferma l'attuazione dei presidi descritti al paragrafo B.5, sono:

a) con riferimento alla relazione annuale, al rendiconto, al bilancio preventivo ed alle altre comunicazioni sociali:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di *Corporate Governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- verifica periodica, con il supporto delle altre funzioni competenti, sulla validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quale ad esempio il recesso o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto nei riguardi di collaboratori esterni e consulenti), qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;

b) con riferimento alle altre attività a rischio:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *Corporate Governance*;
- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- in particolare, verifiche periodiche sull'esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di autorità pubbliche;
- verifica periodica, con il supporto delle altre funzioni competenti, sulla validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quale ad esempio il recesso o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto nei riguardi di collaboratori esterni e consulenti), qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e attuazione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari con cadenza annuale all'Organo Amministrativo.

Pertanto, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale "B" del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Direttore, al Presidente del Consorzio o a membri del Consiglio Direttivo, l'OdV di CONSORZIO SATURNO dovrà promuovere la tempestiva convocazione dell'Organo Amministrativo per i provvedimenti necessari od opportuni (in conformità a quanto previsto ai paragrafi 6 e 7 della Parte Generale). Per quanto riguarda l'accertamento di eventuali infrazioni da parte dei dipendenti, i relativi provvedimenti disciplinari

verranno adottati dall'Organo Amministrativo in conformità a quanto previsto al paragrafo 6 della Parte Generale.

PARTE SPECIALE “C”

REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, modificato dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante "Testo Unico sicurezza sul lavoro" (di seguito denominato "T.U." o "D.lgs. 81/08"), il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, il cui testo si riporta completo delle sanzioni a carico dell'Ente.

Art. 25 septies D.lgs. 231/2001: *"In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.*

Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi".

In merito all'accertamento delle responsabilità del Consorzio, si consideri che, oltre alla acclarata violazione delle norme antinfortunistiche, deve anche sussistere l'evidenza che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Tale condizione si verifica sostanzialmente quando l'ente abbia deliberatamente mancato di attuare misure di prevenzione degli infortuni secondo le norme di legge, al fine di conseguire risparmi economici dalla mancata effettuazione degli investimenti all'uopo necessari, oppure di ottenere vantaggi in termini di costi e tempi nello svolgimento delle attività sociali.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Ai sensi dell'art. 583 c.p., la lesione personale è:

- grave

1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;

2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

- gravissima se dal fatto deriva:

1. una malattia certamente o probabilmente insanabile;

2. la perdita di un senso;

3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;

4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

Le norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro

Le norme antinfortunistiche, dirette alla tutela della salute, della sicurezza e dell'igiene nei luoghi di lavoro richiamate dai suindicati del Codice Penale trovano, nella legislazione vigente, fondamentale regolamentazione nel T.U. Il T.U. individua nel Documento di Valutazione Rischi (DVR) il perno attorno a cui ruota il sistema di sicurezza dell'impresa. Il DVR è il documento in cui deve essere formalizzata l'attività di "rilevazione e valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori" (ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori particolari), che il Datore di Lavoro, unitamente agli ulteriori soggetti identificati dalla normativa in parola, deve effettuare.

Il processo di valutazione rischi richiesto dal D.Lgs. 81/08 porta all'individuazione e valutazione dei rischi esistenti in capo ai lavoratori nello svolgimento delle rispettive mansioni per ciascuna area aziendale e di ogni ulteriore rischio dei lavoratori nell'ambito delle attività dell'azienda. Detto documento impone l'ulteriore obbligo di individuazione ed attuazione di specifiche misure preventive di tutela per eliminare o abbassare per quanto possibile il rischio lavorativo dei dipendenti, nonché la predisposizione, nei casi previsti, di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Il Modello organizzativo con riferimento ai reati di cui all'art. 25 septies

L'art. 5 del DECRETO richiede, per la configurabilità della responsabilità dell'ente, che il reato sia stato commesso nell' "interesse o a vantaggio" dell'ente stesso. Avuta considerazione della natura colposa dei reati di cui alla presente sezione, che sono caratterizzati dalla mancanza di volontà dell'evento da parte del soggetto agente (e peraltro escludendosi la possibilità che sussista un interesse diretto del Consorzio all'accadimento dell'evento infortunistico), si ritiene che, come evidenziato dalle linee guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo, il vantaggio per l'ente si possa ravvisare nel risparmio di costi e/o tempi che si possa conseguire nel non dare piena attuazione ai presidi richiesti dalle norme a tutela della salute e sicurezza dei dipendenti.

Ulteriormente, la causa di esclusione della responsabilità per l'ente di cui all'art. 6 del Decreto deve essere valutata in relazione alla struttura colposa del reato. Per i reati dolosi risulta coerente, a norma dell'art. 6 citato, considerare "incolpevole" l'ente che dimostra che il reato è stato posto in essere aggirando fraudolentemente il sistema di controlli posto in essere al fine di prevenire detta tipologia di reati. Diversamente, in un reato colposo dove la volontarietà è limitata alla condotta e non anche all'evento, non si potrà dimostrare che l'agente ha perseguito l'evento aggirando fraudolentemente i presidi posti dall'ente.

Si ritiene pertanto che, volendo conservare efficacia esimente al Modello, sarà necessario dimostrare che la condotta posta in essere dal soggetto agente volontariamente disattende le regole e procedure interne che l'ente si è dato per garantire il pieno rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute dei dipendenti, nonostante la puntuale osservanza degli obblighi di vigilanza da parte dell'apposito organismo a ciò preposto.

C.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In generale si deve premettere che tutte le attività aziendali devono considerarsi attività in cui potrebbe accadere un infortunio ad un dipendente e devono essere prese in considerazione dal DVR.

Nel DVR sono specificamente indicate le misure di sicurezza che il Consorzio ha attuato allo scopo di ridurre i rischi ed in particolare quelli riferibili alle attività lavorative ivi indicate. Il Consorzio ritiene ad oggi il DVR, l'analisi dei rischi e l'identificazione delle misure di sicurezza dagli stessi sottesi, accurati, aggiornati e/o in via di aggiornamento, efficaci e tecnicamente corretti.

Fermo restando quanto sopra, ai fini dell'implementazione del Modello con riferimento ai reati presupposto di cui all'art. 25 septies del Decreto, il Consorzio ha considerato di fondamentale importanza (i) verificare che il proprio sistema organizzativo garantisca, su base continuativa ed in maniera formalizzata, lo svolgimento delle attività lavorative nel pieno rispetto e nella corretta applicazione delle norme antinfortunistiche e degli standard di sicurezza posti a presidio della salute e dell'integrità fisica dei dipendenti e (ii) adeguare detto sistema organizzativo, ove necessario.

L'analisi dei processi aziendali del Consorzio ha consentito di individuare, in particolare, le seguenti attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall'art. 25-septies del Decreto:

C.2.1 Attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza

Si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute. In questa macro area di attività, inoltre, sono ricomprese le attività di gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti.

C.2.2 Attività di valutazione dei rischi, individuazione delle misure di protezione e prevenzione, verifica ed aggiornamento delle stesse – attuazione delle misure individuate

Si tratta dell'attività di periodica valutazione dei rischi al fine di: i) individuare i pericoli e valutare i

rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro e nell'espletamento dei compiti assegnati; ii) identificare le misure in atto per la prevenzione ed il controllo dei rischi e per la protezione dei lavoratori; iii) definire il piano di attuazione di eventuali nuove misure ritenute necessarie.

C.2.3 Attività di prevenzione incendi e gestione delle emergenze e primo soccorso.

Si tratta delle attività relative alla predisposizione ed attuazione dei piani di emergenza e di primo soccorso.

C.2.4 Attività di organizzazione interna (deleghe ed organigramma)

Si tratta delle attività relative:

- all'organizzazione del Consorzio con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro;
- alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza;
- alla gestione dei rapporti con i soggetti incaricati ed i consulenti in materia di sicurezza.

C.2.5 Ruolo di impresa affidataria

Si tratta dell'adempimento degli obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria, in particolare:

- della verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento;
- della verifica dell'idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici;
- del coordinamento degli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D. Lgs. 81/2008;
- della verifica dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici.

C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree di Attività a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello 231.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i Destinatari sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello 231;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello 231, i Destinatari devono in generale conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico e altri codici comportamentali;
- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere da CONSORZIO SATURNO

in materia di sicurezza/igiene sul lavoro.

Inoltre, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale "C";
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente il Consorzio o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale "C".

Le disposizioni dei successivi paragrafi (da C.4 a C.6) costituiscono il sistema organizzativo e di controllo interno a presidio dei rischi sulla salute e sicurezza contemplati nel Modello 231.

C.4 PRINCIPI GENERALI

Tutti i Destinatari del Modello hanno l'obbligo di adottare regole di condotta conformi ai principi contenuti (i) nel D.Lgs. 81/08 e nella normativa vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza, dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro, (ii) nelle istruzioni e procedure organizzative in materia di sicurezza predisposte dal Consorzio; (iii) nel Codice Etico e nel presente MODELLO.

Il presente Modello non intende sostituirsi agli obblighi ed alle responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal D. Lgs. 81/08 e dalla normativa ulteriormente applicabile in materia di sicurezza, salute ed igiene del lavoro. Costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa speciale vigente in materia di antinfortunistica, tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro. Devono, pertanto, intendersi presupposto e parte integrante del presente Modello tutta la documentazione predisposta dal Consorzio per l'assolvimento degli obblighi imposti dalla normativa antinfortunistica quali, in via esemplificativa, il DVR, il manuale delle procedure di emergenza, le deleghe e procure etc. Le deroghe, le violazioni o il sospetto di violazioni delle norme che disciplinano le attività a rischio di reato di cui alla presente Parte Speciale sono oggetto di segnalazione da parte di tutti i dipendenti e degli organi sociali secondo le modalità previste nella Parte Generale del presente Modello.

È fatto obbligo ai Destinatari del Modello, dipendenti del Consorzio (presenti presso la sede o presso i cantieri per i quali il Consorzio svolge il ruolo di impresa affidataria ai sensi del D.lgs. 81/08) o eventuali soggetti esterni che si trovino legittimamente presso la sede del Consorzio:

- a) rispettare le disposizioni di legge e, con particolare riferimento ai lavoratori, le previsioni di cui all'art. 20 del D. Lgs. 81/08, la normativa interna, di cui fa parte il presente protocollo, e le istruzioni impartite in materia di sicurezza anche con specifico riferimento alla mansione ricoperta ed all'utilizzo di DPI;
- b) di astenersi dall'adottare comportamenti imprudenti rispetto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza;
- c) di esercitare ogni opportuno controllo ed attività idonee a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro;
- d) di utilizzare correttamente e secondo le istruzioni impartite e le procedure esistenti, le attrezzature ed i dispositivi di sicurezza;
- e) di segnalare immediatamente a chi di dovere (in ragione delle responsabilità attribuite) le anomalie dei dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui si viene a

- conoscenza;
- f) di adoperarsi direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità;
 - g) di effettuare le attività formative previste;
 - h) di contribuire all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

A questi fini è fatto divieto:

- di rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- di compiere di propria iniziativa operazioni che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori.

C.5 PRINCIPI SPECIFICI DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLI DI PREVENZIONE DEI RISCHI SOTTOSTANTI ALLA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO REATO.

Il Documento di Valutazione dei Rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali; per quanto riguarda questi aspetti si rinvia interamente al suddetto documento.

C.5.1 Attività di formazione ed informazione in materia di sicurezza

È prevista una procedura che disciplina ruoli, responsabilità e modalità operative relativamente alla comunicazione ai lavoratori delle informazioni periodiche e delle informazioni in caso di pericolo grave e immediato. In particolare, il Datore di Lavoro provvede affinché ciascun dipendente riceva un'adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e gli aspetti ambientali significativi connessi alla attività del Consorzio, in generale, ed alle proprie mansioni in particolare;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi del Datore di Lavoro ed eventuali delegati, del Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

La partecipazione alle attività di formazione è registrata ed archiviata.

C.5.2 Attività di valutazione dei rischi, individuazione delle misure di protezione e prevenzione ed aggiornamento delle stesse

Viene adeguatamente effettuata ed aggiornata su base continuativa la valutazione di tutti i rischi, ivi inclusi quelli di natura biologica, per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e da tutte le norme antinfortunistiche e a tutela della salute e igiene dei posti di lavoro applicabili, tenendo adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nei processi aziendali, nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro e/o dei rischi che possono interessare l'attività. Tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e conseguentemente all'individuazione delle misure di tutela sono chiari, completi e rappresentano in modo veritiero lo stato dell'arte del Consorzio.

Inoltre viene data adeguata attuazione ed aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione dai rischi come identificati nell'attività di valutazione rischi.

C.5.3 Attività dirette alla predisposizione di piani di emergenza e di primo soccorso ed alla prevenzione incendi

Per la migliore gestione di tale attività ed il conseguente contenimento dei rischi di commissione dei reati descritti nella presente Parte Speciale sono state attuate le seguenti misure di prevenzione e controllo:

- sono state organizzate le squadre di soccorso ed emergenza ed adeguatamente predisposte e formalizzate le procedure e i manuali di gestione delle emergenze ed effettuate le prove periodiche ivi previste;
- sono individuati i percorsi di esodo e si ha cura di mantenerli in efficienza e liberi da ostacoli; il personale è messo al corrente ed idoneamente istruito con riferimento alle procedure di segnalazione e di gestione delle emergenze; tra il personale sono individuati gli addetti agli interventi di emergenza; essi sono in numero sufficiente e preventivamente formati secondo i requisiti di legge;
- sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi; tali sistemi antincendio sono scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente;
- sono altresì presenti e mantenuti in efficienza idonei presidi sanitari.

C.5.4 Attività di organizzazione interna (deleghe ed organigramma)

L'organigramma per la sicurezza è riportato all'interno del DVR. Sono presenti i nominativi di tutte le figure preposte a mansioni relative alla sicurezza dei lavoratori (RSPP, addetti alle squadre antincendio, emergenze e primo soccorso, Medico Competente). Tutte le figure sono in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti per legge.

Sono inoltre previste riunioni periodiche tra i rappresentanti della sicurezza di cui all'organigramma aziendale per esaminare le risultanze dei programmi attuati in materia di sicurezza e valutarne l'eventuale miglioramento. Il verbale della suddetta riunione dovrà essere reso disponibile all'OdV.

C.5.5 Ruolo di impresa affidataria

L'esercizio del ruolo di impresa affidataria da parte del Consorzio comporta il possibile intervento di proprio personale nei cantieri relativi alle commesse assegnate al Consorzio medesimo. Sul punto si precisa che il Consorzio non dispone di personale operaio, né esercita direttamente attività connesse alla esecuzione delle opere; tali attività sono svolte direttamente dalle imprese consorziate. Le attività del personale del Consorzio si sintetizzano esclusivamente in attività di coordinamento, controllo e verifica (attività di carattere esclusivamente intellettuale).

In relazione alle suindicate attività, il Datore di Lavoro provvede, anche in qualità di referente per la salute e sicurezza dell'impresa affidataria, affinché ciascun dipendente del Consorzio presente nel cantiere riceva, in particolare, un'adeguata informazione:

- sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro e gli aspetti ambientali significativi connessi ai lavori eseguiti in cantiere, in generale, ed a quelle per i quali si possono creare interferenze con le attività del personale del Consorzio;
- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

Inoltre, il Datore di Lavoro dell'impresa affidataria:

- a) predisporre quanto necessario al fine di ottemperare alle disposizioni di legge vigenti. A tale scopo il Consorzio predisporre per ogni commessa un apposito documento di valutazione di rischi;
- b) prima dell'inizio dei lavori trasmette il PSC alle imprese esecutrici; il PSC è integrato con i POS delle singole imprese esecutrici.

C.6 ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO 231

C.6.1. Nomina e compiti del responsabile interno

Per le Attività a Rischio Reato di cui alla presente Parte Speciale, il Consiglio Direttivo individuerà il soggetto interno responsabile.

Il Responsabile Interno dovrà, tra gli altri:

- garantire il rispetto delle regole di condotta, delle politiche e procedure aziendali applicabili al procedimento/operazione di cui è responsabile;
- chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le direzioni aziendali e a tutti coloro che si occupano o si sono occupati di alcuni aspetti dell'operazione a rischio;
- informare tempestivamente l'OdV di fatti o circostanze significative riscontrate nell'esercizio delle operazioni a rischio, nonché di qualunque criticità o conflitto di interessi sorto nell'ambito dei rapporti tra la propria direzione/dipartimento e la controparte/soggetto terzo (es. Pubblica Amministrazione, fornitori, clienti ecc.);
- interpellare l'OdV in tutti i casi di assenza, inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione delle procedure di prevenzione o al fine di ottenere chiarimenti in merito alla realizzazione degli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- identificare gli strumenti più adeguati per garantire che i rapporti tenuti dalla sua direzione/dipartimento con la Pubblica Amministrazione o con qualsiasi soggetto terzo che abbia rapporti con il Consorzio (es. fornitori, clienti, consulenti ecc.) siano sempre debitamente autorizzati, documentati, verificabili, correttamente archiviati e conservati;
- verificare la completezza, il contenuto e l'autenticità di dati e di informazioni riguardanti il Consorzio destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione (es. per ottenere il rilascio di autorizzazioni, certificazioni, ecc.) o privati, avendo cura della riservatezza e sicurezza nella loro trasmissione.

C.6.2. Flussi informativi

Il Responsabile Interno dovrà inviare all'Organismo di Vigilanza un report informativo, con cadenza semestrale, che includa le seguenti informazioni minime:

- attività svolte in materia di salute e sicurezza sul lavoro (es. formazione, informazione, addestramento, ecc.);
- attività di controllo effettuate e relativi risultati;
- statistica degli incidenti eventualmente occorsi con indicazione dei giorni di prognosi;
- indicazione di eventuali criticità (es. casi di violazioni di procedure operative);
- stato di attuazione delle previsioni del Modello 231 – Parte Speciale C.

C.6.3. Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello 231 per quanto concerne i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- vigilare sull'attuazione delle prescrizioni della presente Parte Speciale, avvalendosi delle strutture competenti;

- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
- proporre l'emanazione e l'aggiornamento delle istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree di Attività a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale, che si rendessero necessarie o opportune in considerazione di eventuali inadeguatezze riscontrate, ovvero a seguito di significative violazioni o di cambiamenti della struttura organizzativa del Consorzio in relazione al progresso scientifico e tecnologico. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- proporre, qualora ritenuto necessario, al Datore di Lavoro le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo relativamente ai reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, con cadenza periodica annuale, all'Organo Amministrativo.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la violazione dei principi e punti di controllo contenuti nella presente Parte Speciale "C" del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Direttore, al Presidente del Consorzio o a membri del Consiglio Direttivo, l'OdV di CONSORZIO SATURNO dovrà promuovere la tempestiva convocazione dell'Organo Amministrativo per i provvedimenti necessari od opportuni (in conformità a quanto previsto ai paragrafi 6 e 7 della Parte Generale). Per quanto riguarda l'accertamento di eventuali infrazioni da parte dei dipendenti, i relativi provvedimenti disciplinari verranno adottati dall'Organo Amministrativo in conformità a quanto previsto al paragrafo 6 della Parte Generale.

PARTE SPECIALE “D”

REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

D.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "D", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall'art. 25 novies del Decreto, del quale si riporta preliminarmente il testo, completo delle sanzioni applicabili all'Ente.

Art. 25 novies D.lgs. 231/2001: *"In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.*

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941".

Art. 171, primo comma lettera a-bis) e terzo comma L. 22 aprile 1941, n. 633

Salvo quanto previsto dall'art. 171 bis e dall'art. 171 ter, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

- a) ...;
- a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- b) ...;
- c) ...;
- d) ...;
- e) [...];
- f)

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione delle attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.

Art. 171 bis L. 22 aprile 1941, n. 633

Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società Italiana degli Autori ed Editori (S.I.A.E.), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati S.I.A.E. riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64 quinquies e 64 sexies, ovvero esegue

l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102 bis e 102 ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171 ter L. 22 aprile 1941, n. 633

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

- a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal

diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti commessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32 bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 171 septies L. 22 aprile 1941, n. 633

La pena di cui all'articolo 171 ter, comma 1, si applica anche:

a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181 bis, i quali non comunicano alla S.I.A.E. entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181 bis, comma 2, della presente legge.

Art. 171 octies L. 22 aprile 1941, n. 633

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

D.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati in materia di violazioni del diritto d'autore sono:

1. eventuale acquisto/realizzazione e immissione in rete di opere dell'ingegno;
2. la gestione dei contenuti del sito internet;
3. installazione e utilizzo di programmi per elaboratore;
4. installazione e utilizzo di banche dati.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative

ipotesi e di raccomandare gli opportuni provvedimenti operativi.

D.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale “D” si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi alla normativa in materia di diritto d'autore, ai principi e alle norme di comportamento dettati dal Modello nonché dal Codice Etico, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame.

D.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale ha la funzione di:

- fornire i principi cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Consorzio, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del modello;
- fornire all'OdV e ai responsabili di funzioni chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari, ciascuno per la parte di propria competenza, di:

1. detenere e installare unicamente software con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima, espressamente autorizzati;
2. acquistare, realizzare, mettere in rete unicamente contenuti (articoli e altri contenuti scritti) con licenza d'uso e riproduzione (ivi inclusa la licenza *Creative Commons*), non soggetti a diritti di privativa di alcun genere o comunque in regola con la normativa in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
3. verificare che i contenuti in rete siano conformi con le licenze di cui è in possesso CONSORZIO SATURNO;
4. verificare che i contenuti in rete siano conformi alle normative vigenti in materia di diritto d'autore e diritti connessi all'utilizzo delle opere dell'ingegno protette;
5. verificare che per tutti i predetti contenuti acquistati da CONSORZIO SATURNO e immessi in rete, vi sia espressa assunzione di responsabilità da parte dei terzi soggetti in ordine al rispetto delle norme in materia di diritto d'autore e degli altri diritti connessi al loro utilizzo;
6. utilizzare solo banche dati con licenza d'uso e nei limiti ed alle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla licenza medesima.

La presente Parte Speciale “D” prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

1. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *novies* del Decreto);
2. porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

In particolare, è fatto espresso divieto di distribuire, detenere, installare, software non autorizzati. Inoltre, ancorché non rilevato come specifico elemento di rischio al momento, si pone il generico divieto di fare uso fraudolento e mettere illegittimamente a disposizione del pubblico opere dell'ingegno protette, anche immettendole in un sistema di rete telematica nonché di distribuire, detenere, installare illegittimamente il contenuto di banche dati.

Tale divieto va integralmente osservato anche in periodi nei quali i Destinatari hanno la possibilità o devono, in forza di misure restrittive emanate da autorità competenti, operare in modalità *smart working* ovvero non presso la sede del CONSORZIO.

A titolo di esempio non esaustivo, si riportano di seguito i principali adempimenti a carico dei Destinatari della presente parte speciale:

1. l'installazione dei programmi deve essere effettuata unicamente dal personale tecnico del Consorzio;
2. tutti i supporti informatici (PC, CD, DVD, Pen Drive e/o Storage Drive) che vengano alienati o per i quali si disponga, in qualsiasi altro modo, ivi inclusa la rottamazione, devono essere preventivamente resi illeggibili onde evitare l'involontaria diffusione di programmi e/o banche dati protette;
3. le reti di trasmissione, tra i dipendenti di CONSORZIO SATURNO o con l'esterno, devono essere dotate delle adeguate protezioni onde evitare la non corretta divulgazione.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di CONSORZIO SATURNO, ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

D.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

D.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio

Sulla base della struttura organizzativa del Consorzio, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Il Responsabile Interno può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte dell'Organo Amministrativo di CONSORZIO SATURNO.

In generale, allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nella presente Parte Speciale CONSORZIO SATURNO, in particolare, assicurerà:

1. il monitoraggio delle installazioni sui sistemi interni di software autorizzati;
2. la realizzazione e la gestione di un file informatico da tenere a disposizione dell'OdV, in cui

conservare tutta la documentazione relativa all'operazione a rischio;

3. l'inoltro all'OdV, con cadenza semestrale, dell'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

D.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

1. monitorare l'efficacia dei protocolli interni per la prevenzione dei reati in materia di violazioni del diritto d'autore;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quale ad esempio il recesso o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto nei riguardi di collaboratori esterni, di consulenti o dei fornitori), qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di violazione del diritto d'autore, con cadenza periodica annuale, all'Organo Amministrativo.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la violazione dei principi e punti di controllo contenuti nella presente Parte Speciale "D" del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Direttore, al Presidente del Consorzio o a membri del Consiglio Direttivo, l'OdV di CONSORZIO SATURNO dovrà promuovere la tempestiva convocazione dell'Organo Amministrativo per i provvedimenti necessari od opportuni (in conformità a quanto previsto ai paragrafi 6 e 7 della Parte Generale). Per quanto riguarda l'accertamento di eventuali infrazioni da parte dei dipendenti, i relativi provvedimenti disciplinari verranno adottati dall'Organo Amministrativo in conformità a quanto previsto al paragrafo 6 della Parte Generale.

PARTE SPECIALE “E”

REATI AMBIENTALI

E.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI AMBIENTALI (art. 25 *undecies* del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “E”, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati dall’art. 25 *undecies* del Decreto, del quale si riporta preliminarmente il testo, completo della sanzioni applicabili all’Ente.

Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001: “1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
- c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
- d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
- e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
- f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;

2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;

3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;

4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui e' prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231”.

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-*quinquies* c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-*sexies* c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452-*octies* c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-*bis* è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-*bis* sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 727-*bis* c.p. (Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733-*bis* c.p. (Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 137, comma 2, 3, 5, 11 e 13 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“T.U. ambiente”) (Sanzioni penali)

1. [...]
2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-*quattordices*, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
4. [...]
5. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.
6. [...]
7. [...]
8. [...]
9. [...]
10. [...]
11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.
12. [...]
13. Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.
14. [...]

Art. 256, comma 1, 3, 4, 5 e 6 del T.U. ambiente (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata)

1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattordices*, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:
 - a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
 - b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
2. [...]
3. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-*quattordices*, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata,

anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

4. Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

5. Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

6. Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

7. [...]

8. [...]

9 [...]

Art. 257, comma 1 e 2, del T.U. ambiente (Bonifica dei siti)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

2. Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

3. [...]

4. [...]

Art. 258, comma 4, secondo periodo, del T.U. ambiente (Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari)

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

5. [...]

5-*bis*. [...]

5-*ter*. [...]

Art. 259, comma 1, del T.U. ambiente (Traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento

stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

2. [...]

Art. 260, comma 1 e 2, del T.U. ambiente (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti)

1. Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni,

2. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

3. [...]

4. [...]

Art. 260-bis, comma 6, 7 e 8, del T.U. ambiente (Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti)

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. [...]

5. [...]

6. Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

7. Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.

8. Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena e' aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

9. [...]

9-bis. [...]

9-ter. [...]

Art. 279, comma 5, del T.U. ambiente (Sanzioni)

1. [...]

2. [...]

3. [...]

4. [...]

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

6. [...]

7. [...]

Art. 3, comma 6, della Legge 28 dicembre 1993, n. 549 recante “Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente” (Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive)

1. La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione

delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste.

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e la utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla presente legge prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'art. 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque violi le disposizioni di cui al presente articolo, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 1, commi 1 e 2, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Tutela sulle specie animali e vegetali in via di estinzione)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni (2):

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26

maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. [...]

Art. 2, commi 1 e 2, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Tutela sulle specie animali e vegetali in via di estinzione)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni (2):

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

3. [...]

4. [...]

5. [...]

Art. 3-bis, comma 1, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Tutela sulle specie animali e vegetali in via di estinzione)

1. Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
2. [...]

Art. 6, comma 4, della Legge 7 febbraio 1992, n. 150 (Tutela sulle specie animali e vegetali in via di estinzione)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.
2. [...]
3. [...]
4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila.
5. [...]
6. [...]

Art. 8 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 recante "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni" (Inquinamento doloso)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Art. 9 del D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 recante "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni" (Inquinamento colposo)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
2. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.
3. Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

E.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

Le principali aree di rischio in relazione ai reati di ambientali, sono generalmente costituite da:

1. gestione della raccolta, trasporto, smaltimento, recupero e intermediazione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non;
2. gestione dei combustibili;
3. gestione delle emissioni in corpi idrici;
4. gestione delle emissioni in atmosfera;
5. gestione di emissioni sonore;
6. gestione delle acque reflue;
7. gestione delle immissioni al suolo;
8. acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie per legge in materia ambientale;
9. gestione dei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale;
10. bonifica dei siti;
11. bonifica dei beni contenenti amianto.

Quanto alle attività in concreto svolte da CONSORZIO SATURNO, l'attività a maggior rischio reato è quella relativa allo smaltimento dei rifiuti e, nella specie, dei toner delle fotocopiatrici.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo di CONSORZIO SATURNO, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di raccomandare gli opportuni provvedimenti operativi.

E.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, dal Modello nonché dal Codice Etico al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati in esame.

E.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente parte speciale ha la funzione di:

1. fornire i principi cui i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con il Consorzio, sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
2. fornire all'OdV e ai responsabili di funzioni chiamati a cooperare con lo stesso gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

La presente Parte Speciale prevede espressamente a carico dei Destinatari i seguenti divieti:

1. divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *undecies* del Decreto);
2. divieto di porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé

fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione.

Per quanto concerne la prevenzione degli illeciti in materia ambientale, CONSORZIO SATURNO in particolare dovrà:

1. garantire il rispetto delle previsioni contenute nel Modello e nel Codice Etico;
2. tenere un comportamento nel rispetto delle norme di legge e regolamentari in materia ambientale, nonché delle procedure aziendali interne;
3. assicurare la tracciabilità delle operazioni effettuate ed evidenziare il processo delle eventuali autorizzazioni, a garanzia del principio di trasparenza. A tal fine, si richiede che tutte le attività operative siano formalmente documentate, archiviate e conservate in modo idoneo;
4. prevedere un'adeguata separazione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito delle aree di rischio.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di CONSORZIO SATURNO, ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

E.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

E.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio

Sulla base della struttura organizzativa del Consorzio, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in alcuno dei reati considerati dal Decreto.

Il Responsabile Interno può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

In generale, allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nella presente Parte Speciale CONSORZIO SATURNO, in particolare, assicurerà:

1. per quanto riguarda gli adempimenti in merito alla gestione dei rifiuti:
 - l'astensione dal porre in essere comportamenti tali da integrare i reati di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti sul suolo e nel suolo;
 - la gestione delle attività di smaltimento e recupero dei rifiuti in accordo con le relative autorizzazioni;
 - l'inoltro all'OdV da parte del Responsabile Interno, con cadenza semestrale, dell'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase

- procedurale nella quale si trovano;
- la verifica periodica sulla corretta attuazione dei precedenti adempimenti.
2. per quanto riguarda l'acquisizione di autorizzazioni e certificazioni obbligatorie per legge in materia ambientale:
- un comportamento corretto e trasparente nel processo di acquisizione delle autorizzazioni e certificazioni obbligatorie per legge in materia ambientale;
 - l'acquisizione e la conservazione della documentazione attinente agli adempimenti dettati dalla legge, dai regolamenti e dalle norme di tutela ambientale;
 - la conservazione della documentazione relativa alle autorizzazioni e alle certificazioni, nonché gli eventuali atti aggiuntivi o di modifica;
 - la conservazione della documentazione attinente alla regolamentazione interna aziendale.
3. per quanto riguarda la gestione dei sistemi di controllo sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate in materia ambientale:
- il monitoraggio della normativa ambientale e degli adempimenti dalla stessa richiesti;
 - la conservazione della documentazione attinente alla regolamentazione interna aziendale.

E.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

1. monitorare l'efficacia dei protocolli interni per la prevenzione dei reati in materia ambientale;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti;
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quale ad esempio il recesso o, nei casi più gravi, la risoluzione del contratto nei riguardi di collaboratori esterni, di consulenti o dei fornitori), qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati ambientali, con cadenza periodica annuale, all'Organo Amministrativo.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la commissione del reato e/o la violazione dei principi della Parte Speciale "E" del Modello direttamente al Direttore, al Presidente del Consorzio o a membri del Consiglio Direttivo, l'OdV di CONSORZIO SATURNO dovrà promuovere la tempestiva convocazione dell'Organo Amministrativo per i provvedimenti necessari od opportuni (in conformità a quanto previsto ai paragrafi 6 e 7 della Parte Generale). Per quanto riguarda l'accertamento di eventuali infrazioni da parte dei dipendenti, i relativi provvedimenti disciplinari verranno adottati dall'Organo Amministrativo in conformità a quanto previsto al paragrafo 6 della Parte Generale.

PARTE SPECIALE “F”

**IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE
DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA**

F.1 IL REATO DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “F”, si riporta qui di seguito il reato contemplato all’art. 25 *decies* del D.Lgs 231/01, che espressamente prevede “*In relazione alla commissione del delitto di cui all’art. 377-bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote*”.

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La suddetta fattispecie di reato potrebbe realizzarsi ipotizzando una pressione esercitata da un soggetto apicale nei confronti di un dipendente chiamato a rendere testimonianza in un processo penale, al fine di far apparire situazioni diverse dalla realtà o per nascondere possibili connivenze.

F.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione a tale tipologia di reato, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

1. gestione del contenzioso;
2. gestione dell’attività stragiudiziale;
3. gestione dei rapporti tra l’Autorità Giudiziaria e membri del consiglio direttivo, direttori, dirigenti, dipendenti e liquidatori nonché Collaboratori esterni, Consulenti e Fornitori chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un eventuale procedimento penale in cui sia coinvolto il Consorzio.

Tenuto conto dell’attività in concreto svolta da CONSORZIO SATURNO, le aree maggiormente a rischio reato sono:

- la gestione di contenziosi penali, anche attraverso il supporto di consulenti esterni che agiscano in nome e per conto del Consorzio;
- la gestione dei rapporti con i pubblici ufficiali, con i loro consulenti tecnici e con i loro ausiliari, nell’ambito del contenzioso penale;
- la partecipazione di dipendenti in qualità di testimoni;
- la individuazione del professionista in ambito legale e successivo coinvolgimento dello stesso al fine della conclusione di un contratto avente ad oggetto il conferimento di un incarico di consulenza per prestazioni di servizi di natura legale (e.g. assistenza legale);
- la predisposizione del contratto e definizione del corrispettivo; controllo di quanto prodotto / fornito dal consulente al fine del benessere al pagamento; controllo dei compensi corrisposti ai consulenti e dei rimborsi spese.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall’Organo Amministrativo, anche su proposta dell’OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di raccomandare gli opportuni provvedimenti operativi.

F.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, dal Modello e dal Codice Etico, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in esame.

F.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

Nell'espletamento delle attività considerate sensibili nell'ambito del reato contemplato dalla presente Parte Speciale "F", i Destinatari dovranno attenersi ai seguenti principi generali di condotta:

1. divieto di indurre chiunque, attraverso violenza o minaccia o tramite offerta o promessa di denaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria o ad avvalersi della facoltà di non rispondere, al fine di favorire gli interessi del Consorzio o per trarne altrimenti un vantaggio per la medesima;
2. divieto di elargire, offrire o promettere denaro, omaggi, regali o altri vantaggi a persone chiamate a rendere dichiarazioni di fronte all'Autorità Giudiziaria;
3. prestare una fattiva collaborazione e rendere dichiarazioni veritiere ed esaurientemente rappresentative dei fatti nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria;
4. i Destinatari (indagato/imputato, persona informata sui fatti/testimone o teste assistito/imputato in un procedimento penale connesso) chiamati a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità Giudiziaria in merito all'attività lavorativa prestata, sono tenuti ad esprimere liberamente la propria rappresentazione dei fatti o ad esercitare la facoltà di non rispondere accordata dalla legge. Sono altresì tenuti a mantenere il massimo riserbo relativamente alle dichiarazioni rilasciate ed al loro oggetto, ove le medesime siano coperte da segreto investigativo;
5. tutti i Destinatari devono tempestivamente avvertire il loro diretto Responsabile e l'Organo Amministrativo di ogni atto ad essi notificato e di ogni procedimento che li veda coinvolti, sotto qualsiasi profilo, in rapporto all'attività lavorativa prestata o comunque ad essa attinente (salvo il caso in cui lo stesso non sia coperto dal segreto investigativo).

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di CONSORZIO SATURNO, ove esistenti, per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

F.5 PUNTI DI CONTROLLO

F.5.1 Individuazione del Responsabile per le Aree di Attività a Rischio

Sulla base della struttura organizzativa del Consorzio, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in alcuno dei reati considerati dal Decreto

Il Responsabile Interno può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

F.5.2 Compiti e verifiche dell'OdV

È compito dell'OdV:

1. monitorare l'efficacia dei protocolli interni per la prevenzione del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri di rappresentanza conferiti;
3. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori, qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in ambito del reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, con cadenza periodica annuale, all'Organo Amministrativo.

Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la commissione del reato e/o la violazione dei principi della Parte Speciale "F" del Modello direttamente al Direttore, al Presidente del Consorzio o a membri de Consiglio Direttivo, l'OdV di CONSORZIO SATURNO dovrà promuovere la tempestiva convocazione dell'Organo Amministrativo per i provvedimenti necessari od opportuni (in conformità a quanto previsto ai paragrafi 6 e 7 della Parte Generale). Per quanto riguarda l'accertamento di eventuali infrazioni da parte dei dipendenti, i relativi provvedimenti disciplinari verranno adottati dall'Organo Amministrativo in conformità a quanto previsto al paragrafo 6 della Parte Generale.

PARTE SPECIALE “G”

REATI TRIBUTARI

G.1 REATI TRIBUTARI

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "G", si provvede qui di seguito a fornire l'elencazione e specifica dei reati contemplati dall'art. 25 *quinquiesdecies* del Decreto.

Art. 25-quinquiesdecies “1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1²⁴, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis²⁵, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1²⁶, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;
- e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis²⁷, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;
- b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;
- c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, d.lgs. 74/2000)

Costituisce reato, la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

²⁴ È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

²⁵ Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

²⁶ È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

²⁷ Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, d.lgs. 74/2000)

È penalmente rilevante la condotta di chi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a Euro 30.000,00; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a Euro 1.500.000,00, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a Euro 30.000,00. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Dichiarazione infedele (art. 4, d.lgs. 74/2000)

1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).

Si precisa che tale fattispecie rileva ai fini del Decreto nel caso di evasione di IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore € 10 milioni.

Omissa dichiarazione (art. 5, d.lgs. 74/2000)

1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro

cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

Si precisa che tale fattispecie rileva ai fini del Decreto nel caso di evasione di IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore € 10 milioni.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, d.lgs. 74/2000)

La condotta penalmente rilevante consiste nell'emissione o rilascio di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, d.lgs. 74/2000)

La condotta penalmente rilevante consiste nell'occultamento o distruzione, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi.

Indebita Compensazione (art. 10-quater, d.lgs. 74/2000)

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.

Si precisa che tale fattispecie rileva ai fini del Decreto nel caso di evasione di IVA nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore € 10 milioni.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, d.lgs. 74/2000)

Costituisce reato la condotta di chi: (i), al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000,00, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva; (ii) al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad Euro 50.000,00.

G.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITÀ A RISCHIO

In relazione ai suindicati reati ed all'attività del CONSORZIO SATURNO, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio sono:

1. gestione della contabilità generale (rilevazione, contabilizzazione e registrazione di operazioni attive e passive) e delle risorse finanziarie (in entrata e in uscita) e predisposizione delle dichiarazioni fiscali e relativi adempimenti;

2. redazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali;
3. i rapporti con gli organi di controllo (es. revisori);
4. operazioni / rapporti con consorziate (es. rapporti di consulenza; affidamento lavori e pagamenti);
5. rapporti con soggetti privati, clienti e fornitori (acquisizione di consulenze, prestazioni e servizi professionali o di collaborazioni esterne; contratti di acquisto e fornitura di beni e/o servizi).

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dall'Organo Amministrativo di CONSORZIO SATURNO, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di raccomandare gli opportuni provvedimenti operativi.

G.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale "G" sono i Destinatari, come individuati nelle definizioni, che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle suindicate aree di attività a rischio.

Obiettivo della presente Parte Speciale "G" è che tutti i Destinatari adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, dal Modello e dal Codice Etico al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

G.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale "G" prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 quinquiesdecies del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

Conseguentemente, i Destinatari hanno l'obbligo di:

1. rispettare le regole di comportamento di cui ai precedenti paragrafi A.4 (Reati contro la PA), B.4, B.5.1, B.5.3, B.5.4 (Reati Societari) che si intendono qui integralmente richiamati;
2. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione della relazione annuale, del bilancio d'esercizio e delle eventuali altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai consorziati ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Consorzio;
3. assicurare il regolare funzionamento del Consorzio e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. prestare la massima collaborazione nel caso di visite, ispezioni, accessi da parte dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza;
5. rispondere con dati ed informazioni veritiere a questionari notificati dall'Agenzia delle Entrate o altri enti pubblici (es. INPS, INAIL);
6. garantire una netta separazione di ruoli e responsabilità tra chi presiede alla rilevazione e registrazione contabile delle operazioni aziendali, chi procede al calcolo delle imposte e alla

- predisposizione delle dichiarazioni fiscali e ai relativi pagamenti;
7. prevedere, anche tramite il supporto di consulenti esterni, meccanismi di controllo che assicurino che ad ogni voce di costo/ricavo sia riconducibile una fattura o qualsivoglia altra documentazione che attesti l'esistenza della transazione;
 8. presentare, anche tramite consulenti esterni, nei termini di legge le dichiarazioni fiscali, compilarle con dati ed informazioni assolutamente veritieri e procedere al pagamento delle imposte alle scadenze o mediante ricorso all'istituto del ravvedimento operoso;
 9. prevedere che le variazioni in aumento e/o in diminuzione riportate nelle dichiarazioni dei redditi siano sempre supportate da adeguata documentazione e da motivazione conforme alla normativa fiscale applicabile;
 10. verificare, anche con il supporto di consulenti esterni, che le imposte versate siano conformi e coerenti con i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni fiscali;
 11. verificare che i dati e le informazioni riportate nelle dichiarazioni IVA siano conformi e coerenti con i Registri IVA e con le liquidazioni effettuate; procedere alle liquidazioni IVA nel rispetto dei termini di legge;
 12. prevedere, anche tramite il coinvolgimento di consulenti esterni, meccanismi di revisione periodica della corretta esecuzione dei menzionati adempimenti fiscali, nonché di controllo finalizzati a verificare la corrispondenza tra i dati contabili e le basi di calcolo necessarie ai fini del calcolo delle imposte e delle relative liquidazioni;
 13. verificare, in caso di richiesta di detrazioni e/o deduzioni fiscali, l'effettiva sussistenza dei requisiti necessari;
 14. verificare periodicamente la corrispondenza tra stipendi pagati ai dipendenti e relativi importi indicati nelle certificazioni/buste paga;
 15. ove ci si avvalga di un consulente terzo nella predisposizione ed invio delle dichiarazioni fiscali, sottoscrivere apposito contratto nel quale inserire clausole standard circa l'accettazione incondizionata da parte del consulente dei principi di cui al D.lgs. 231/2001 e del Codice Etico;
 16. prevedere incontri di formazione periodica sulle tematiche fiscali e relativi adempimenti a cura di un consulente terzo;
 17. garantire la tracciabilità dei processi tramite documentazione e archiviazione (telematica e/o cartacea) di ogni attività del ciclo attivo e passivo; in particolare, ad ogni operazione di acquisto di beni e/o di servizi o vendita deve corrispondere una richiesta di acquisto debitamente autorizzata, un ordine di acquisto, un contratto, una documentazione attestante l'esistenza del fornitore, la relativa competenza, l'esecuzione dell'attività.

È, inoltre, fatto espresso divieto ai soggetti sopra indicati di:

- indicare nelle dichiarazioni fiscali elementi passivi fittizi o elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
- porre in essere operazioni simulate;
- richiedere, predisporre fatture od altra documentazione per operazioni inesistenti;
- porre in essere documenti falsi per alterare i risultati fiscali e ridurre il carico delle imposte;
- occultare e/o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, ostacolando lo svolgimento dell'attività di controllo da parte degli organi di controllo e delle consorziate;
- alienare beni per rendere infruttuosa la riscossione coattiva ai fini fiscali (es. eseguire pagamenti a beneficio di fornitori e terzi per non interrompere la continuità aziendale, sottraendo di conseguenza risorse al corretto adempimento dei tributi dovuti);
- presentare documenti, dati ed informazioni falsi nell'ambito di una transazione fiscale;
- porre in essere comportamenti che ostacolano l'esercizio delle funzioni delle autorità, anche in sede di ispezione (a titolo esemplificativo: espressa opposizione a relative richieste, rifiuti pretestuosi o omissioni, oppure comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

G.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO

G.5.1 Nomina del Responsabile Interno

Sulla base della struttura organizzativa del Consorzio, verrà individuato il soggetto interno responsabile della singola Area di Attività a Rischio.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine, rilascia una dichiarazione indicando, altresì, che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

Il Responsabile Interno può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina di soggetti sub interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte dell'Organo Amministrativo.

G.5.2. Compiti e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello 231 in materia di reati tributari sono:

1. monitorare, su base periodica, il rispetto delle procedure interne e delle regole di *Corporate Governance* elaborate dal Consorzio per prevenire la commissione dei reati descritti nella presente parte speciale "G" e l'efficacia delle stesse;
2. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe in vigore, raccomandando le opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrispondano ai poteri conferiti;
3. verificare periodicamente, con il supporto della funzione aziendale competente, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quale ad esempio il recesso o, nei casi più gravi ovvero in caso di inadempimenti, la risoluzione del contratto nei riguardi di collaboratori esterni, di consulenti o dei fornitori), qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.
4. esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati tributari con cadenza annuale all'Organo Amministrativo.

Pertanto, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale "G" del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Direttore, al Presidente del Consorzio, a membri del Consiglio Direttivo o al responsabile dei Servizi Generali, l'OdV di CONSORZIO SATURNO dovrà promuovere la tempestiva convocazione dell'Organo

Amministrativo per i provvedimenti necessari od opportuni (in conformità a quanto previsto ai paragrafi 6 e 7 della Parte Generale). Per quanto riguarda l'accertamento di eventuali infrazioni da parte dei dipendenti, i relativi provvedimenti disciplinari verranno adottati dall'Organo Amministrativo in conformità a quanto previsto al paragrafo 6 della Parte Generale.